

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

BOZZE DI STAMPA

18 marzo 2022

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (2469)
Emendamento 2.0.1000 e relativi subemendamenti

EMENDAMENTI

Art. 2

2.0.1000/1

TURCO, CROATTI, LUPO, FEDE

All'emendamento 2.0.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) *al capoverso «Art. 2-bis», premettere il seguente:*

«Art. 2.1.

*(Disposizioni per la mappatura delle concessioni demania-
li e la determinazione della scarsità della risorsa balneare)*

1. Al fine di promuovere una completa mappatura dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori aventi ad oggetto i beni demaniali, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentita la Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Sistema Informativo del

Demanio Marittimo (S.I.D.) è integrato con le ulteriori informazioni di seguito indicati:

a) il valore degli investimenti effettuati nell'ambito delle concessioni stesse e delle tempistiche di ammortamento connesse, con indicazione del residuo valore da ammortizzare alla data del 31 dicembre 2023;

b) la tipologia, la destinazione d'uso prevista nei piani di spiaggia, la superficie occupata, il canone concessorio di ciascuna area demaniale e le superfici libere e destinabili a concessione;

c) la qualità delle acque costiere e la loro idoneità alla balneazione;

d) i dati organizzativi delle imprese concessionarie, con indicazione delle tipologie contrattuali dei lavoratori impiegati;

e) la regolarità contributiva e fiscale dei soggetti titolari delle concessioni e l'assenza di procedimenti penali passati in giudicato per reati contro il patrimonio pubblico, opere abusive, danni contro l'ambiente;

f) la verifica, in contraddittorio con il concessionario, dello stato del bene oggetto di concessione, anche al fine di prevedere i necessari ripristini e le occorrenti modificazioni dello stato dei luoghi, anche ai fini della partecipazione alle pubbliche gare successive.

2. Al fine di integrare le informazioni di cui al comma 1, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili verifica, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, sul sito *internet* del Sistema informativo Demanio che le amministrazioni pubbliche locali abbiano pubblicato, tutti i dati e le informazioni relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative di cui al precedente comma, disaggregati per ogni singola concessione e resi intelligibili tramite strumenti di visualizzazione trasparente e libera dei dati, anche attraverso il ricorso a strumenti di rilevazione fotografica e cartografica, così da consentire una più puntuale conoscenza dei beni in questione ed identificare eventuali utilizzi non autorizzati o difformi degli stessi. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, sono individuate le misure di verifica e accertamento per gli enti locali gestori inadempienti. e le relative misure di carattere sanzionatorio.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno l'Agenzia del Demanio, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche locali, effettua attività di telerilevamento al fine di riscontrare l'eventuale esistenza di opere abusive, manufatti difformi e/o non autorizzati di inadempimenti contrattuali. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri del turismo e degli affari regionali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma e le tempistiche entro cui i concessionari provvedono alla rimozione delle opere abusive, difformi o non autorizzate ed al ripristino dei luoghi, nonché le azioni sanzionatorie, ivi inclusa la preclusione dalla partecipazione a successive gare di aggiudicazione delle concessioni, nei confronti dei concessionari inadempienti.

5. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentita l'Agenzia del demanio, redige annualmente, entro il 31 dicembre, una relazione sulle consistenze attuali, diversificate per usi e tipologie indicizzate, delle aree destinate alla balneazione e/o ad altri utilizzi, evidenziando quelle già oggetto di concessione, quelle disponibili per nuove concessione e quelle pubbliche. La relazione deve altresì dare evidenza delle concessioni irregolari con riferimento ai vincoli ambientali e territoriali ed agli obblighi economici dei concessionari e delle azioni interdittorie e sanzionatorie intraprese. La relazione dà conto sia dei dati aggregati a livello nazionale, sia di quelli distinti a livello regionale al fine di dare evidenza del riferimento territoriale della scarsità della risorsa demaniale balneare. La relazione è trasmessa alle Camere, corredata dall'illustrazione dei criteri adottati nella ricognizione.

6. In caso di mancato pagamento da parte dei concessionari di due canoni di concessione, anche non consecutivi, la concessione è revocata e al concessionario inadempiente è preclusa la partecipazione alle gare per l'aggiudicazione delle concessioni marittime.

7. Ai fini del rispetto del principio di proporzione tra aree libere ed aree destinate alle concessioni balneari, si demanda al Governo la determinazione dei parametri, specifici per realtà territoriale regionale, in base ai quali le singole Regioni dovranno stabilire la predetta proporzione, nonché le modalità attuative, di periodica revisione e di pubblicità dei dati elaborati, prevedendo anche la forma degli *open data*.»;

b) *al capoverso "Art. 2-ter", comma 2:*

1) *dopo la lettera a), inserire la seguente: "a-bis) determinazione di criteri, parametri e modalità per definire e accertare la scarsità della risorsa naturale balneare a livello territoriale regionale, prevedendo idonei strumenti di pubblicità delle risultanze dell'accertamento;"*;

2) *alla lettera b), premettere le seguenti parole: "nei casi in cui la risorsa naturale demaniale balneare sia dichiarata scarsa su base regionale a seguito degli accertamenti di cui ai commi 1, 5 e 7 dell'articolo 2.1 e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE, del Parla-*

mento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché con i criteri di cui alla lettera *a-bis*)";

3) *dopo la lettera b), inserire la seguente: "b-bis) in caso di accertamento di risorsa non scarsa, per le sole le aree balneari disponibili per nuove concessioni, si applicano le disposizioni di cui alla lettera b). Per le concessioni ed i rapporti di cui al comma lettere a) e b) dell'articolo 2-bis, continuano ad operare i meccanismi di affidamento diretto, secondo criteri di selezione improntati alla trasparenza, imparzialità e pubblicità, per una durata non eccedente il periodo residuo di ammortamento degli eventuali investimenti già effettuati, aumentato di un ulteriore periodo corrispondente al tempo di ammortamento di nuovi investimenti attestati da un piano economico-finanziario presentato all'atto di assegnazione della concessione e approvato dall'ente concedente, con esplicito divieto di qualsiasi forma di rinnovo o proroga. Spetta all'ente concedente vigilare sul rispetto del piano degli investimenti e procedere alla revoca della concessione in caso di inadempimento anche lieve o di difformità o di qualsiasi forma di abuso edilizio. L'ente pubblico concedente comunica al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'elenco degli affidamenti diretti, al fine di consentire le verifiche di merito e di garantire la necessaria pubblicità, assicurandone la pubblicazione in formato *open-data*;"*».

2.0.1000/2

TURCO, CROATTI, LUPO, FEDE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis», premettere il seguente:

«Art. 2.1.

(Disposizioni per la mappatura delle concessioni demaniali)

1. Al fine di promuovere una completa mappatura dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori aventi ad oggetto i beni demaniali, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentita la Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Sistema Informativo del Demanio Marittimo (S.I.D.) è integrato con le ulteriori informazioni di seguito indicati:

a) il valore degli investimenti effettuati nell'ambito delle concessioni stesse e delle tempistiche di ammortamento connesse, con indicazione del residuo valore da ammortizzare alla data del 31 dicembre 2023;

b) la tipologia, la destinazione d'uso prevista nei piani di spiaggia, la superficie occupata, il canone concessorio di ciascuna area demaniale e le superfici libere e destinabili a concessione;

c) la qualità delle acque costiere e la loro idoneità alla balneazione;

d) i dati organizzativi delle imprese concessionarie, con indicazione delle tipologie contrattuali dei lavoratori impiegati;

e) la regolarità contributiva e fiscale dei soggetti titolari delle concessioni e l'assenza di procedimenti penali passati in giudicato per reati contro il patrimonio pubblico, opere abusive, danni contro l'ambiente;

f) la verifica, in contraddittorio con il concessionario, dello stato del bene oggetto di concessione, anche al fine di prevedere i necessari ripristini e le occorrenti modificazioni dello stato dei luoghi, anche ai fini della partecipazione alle pubbliche gare successive.

2. Al fine di integrare le informazioni di cui al comma 1, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili verifica, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, sul sito *internet* del Sistema informativo Demanio che le amministrazioni pubbliche locali abbiano pubblicato, tutti i dati e le informazioni relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative di cui al precedente comma, disaggregati per ogni singola concessione e resi intelligibili tramite strumenti di visualizzazione trasparente e libera dei dati, anche attraverso il ricorso a strumenti di rilevazione fotografica e cartografica, così da consentire una più puntuale conoscenza dei beni in questione ed identificare eventuali utilizzi non autorizzati o difformi degli stessi. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, sono individuate le misure di verifica e accertamento per gli enti locali gestori inadempienti. e le relative misure di carattere sanzionatorio.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno l'Agenzia del demanio, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche locali, effettua attività di telerilevamento al fine di riscontrare l'eventuale esistenza di opere abusive, manufatti difformi e/o non autorizzati di inadempimenti contrattuali. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri del turismo e degli affari regionali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative

del presente comma e le tempistiche entro cui i concessionari provvedono alla rimozione delle opere abusive, difformi o non autorizzate ed al ripristino dei luoghi, nonché le azioni sanzionatorie, ivi inclusa la preclusione dalla partecipazione a successive gare di aggiudicazione delle concessioni, nei confronti dei concessionari inadempienti.

5. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentita l'Agenzia del demanio, redige annualmente, entro il 31 dicembre, una relazione sulle consistenze attuali, diversificate per usi e tipologie indicizzate, delle aree destinate alla balneazione e/o ad altri utilizzi, evidenziando quelle già oggetto di concessione, quelle disponibili per nuove concessione e quelle pubbliche. La relazione deve altresì dare evidenza delle concessioni irregolari con riferimento ai vincoli ambientali e territoriali ed agli obblighi economici dei concessionari e delle azioni interdittorie e sanzionatorie intraprese. La relazione dà conto sia dei dati aggregati a livello nazionale, sia di quelli distinti a livello regionale al fine di dare evidenza del riferimento territoriale della scarsità della risorsa demaniale balneare. La relazione è trasmessa alle Camere, corredata dall'illustrazione dei criteri adottati nella ricognizione.

6. In caso di mancato pagamento da parte dei concessionari di due canoni di concessione, anche non consecutivi, la concessione è revocata e al concessionario inadempiente è preclusa la partecipazione alle gare per l'aggiudicazione delle concessioni marittime.

7. Ai fini del rispetto del principio di proporzione tra aree libere ed aree destinate alle concessioni balneari, si demanda al governo la determinazione dei parametri, specifici per realtà territoriale regionale, in base ai quali le singole Regioni dovranno stabilire la predetta proporzione, nonché le modalità attuative, di periodica revisione e di pubblicità dei dati elaborati, prevedendo anche la forma degli *open data*.

2.0.1000/3

GARNERO SANTANCHÈ

All'emendamento 2.0.1000, sopprimere il capoverso «Art. 2-bis».

2.0.1000/4

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPANHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, sostituire i capoversi «Art. 2-bis» e «Art. 2-ter», con i seguenti:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative)

1. Al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio datata 12 dicembre 2016, la risorsa naturale demaniale finalizzata al rilascio di concessioni marittime per finalità turistico ricreative di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro CONI di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio, si considera scarsa nella ipotesi in cui le aree demaniali concesse superino il limite del 65 per cento del totale delle aree demaniali presenti sul territorio nazionale, al netto delle aree demaniali portuali e militari.

2. In ogni caso entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni sono tenute ad effettuare una ricognizione delle aree demaniali in concessione e trasmettere detti dati ai competenti Ministeri, unitamente alla percentuale delle aree demaniali marittime regionali occupate dai titoli concessori in essere.

3. Nella ipotesi in cui le Regioni omettano di trasmettere, nei termini previsti dal precedente comma, i dati richiesti, nel successivo termine di trenta giorni il Ministero per gli affari regionali e le autonomie nominerà per ogni Regione inadempiente un Commissario *ad acta* che avrà il compito di recuperare detti dati e trasmetterli, nei successivi sessanta giorni, ai Ministeri competenti.

4. Nelle more della procedura di cui ai precedenti commi e fermo restando quanto previsto al comma 1, continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2025 se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e del decreto-legge 4 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:

a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico ricreative, ivi comprese quelle di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società sportive

iscritte al registro CONI di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio;

b) i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione.

5. Le concessioni e i rapporti di cui al comma 4, lettere *a)* e *b)*, che con atto dell'ente concedente sono individuati come affidati o rinnovati mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento, continuano ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo titolo e comunque sino al 31 dicembre 2025 se il termine previsto è anteriore a tale data.

6. Fino alla data di cui al comma 4, e fermo restando quanto previsto al comma 1, l'occupazione dello spazio demaniale connesso alle concessioni e ai rapporti di cui al medesimo comma 4 non è abusiva anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) i commi 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) il comma 2 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) il comma 1 dell'articolo 100 del decreto-legge 4 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Art. 2-ter.

(Delega in materia di affidamento delle nuove concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e delle concessioni in essere in caso di sussistenza della scarsità delle risorse)

1. Al fine di assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel settore dei servizi e delle attività economiche connessi all'utilizzo delle concessioni per finalità turistico-ricreative nel rispetto delle politiche di protezione dell'ambiente e del patrimonio culturale, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro del turismo, di, concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di rilascio di nuove concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative, ivi include quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro, nonché la disciplina in materia di concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, ivi inclusi i punti d'ormeggio ovvero a disciplinare la materia delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative nella ipotesi di accertata sussistenza della scarsità delle risorse secondo i parametri previsti dal precedente art. 2-*bis*, comma 01.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione di criteri omogenei per l'individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate, nonché la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione anche al fine di balneazione, con la previsione, in caso di ostacoli da parte del titolare della concessione al libero e gratuito accesso e transito alla battigia, delle conseguenze delle relative violazioni;

b) affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza;

c) in sede di affidamento della concessione e comunque nel rispetto dei criteri indicati dal presente articolo, adeguata considerazione degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali e immateriali, della professionalità acquisita anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali, nonché valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell'ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale;

d) definizione dei presupposti, e dei casi e dei limiti per l'eventuale frazionamento in piccoli lotti delle nuove aree demaniali da affidare in concessione, al fine di favorire la massima partecipazione delle microimprese e piccole imprese;

e) definizione di una disciplina uniforme delle procedure selettive di affidamento delle concessioni, sulla base dei seguenti criteri:

1) individuazione di requisiti di ammissione che favoriscano la massima partecipazione di imprese, anche di piccole dimensioni, e di enti del terzo settore;

2) previsione di criteri premiali da applicare alla valutazione di offerte presentate da operatori economici in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-*bis* del codice delle pari opportunità tra uomo

e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e da imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile;

3) previsione di termini per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiori a trenta giorni;

4) adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario, della qualità e delle condizioni del servizio offerto agli utenti, alla luce del programma di interventi indicati dall'offerente per migliorare l'accessibilità e la fruibilità del demanio, anche da parte dei soggetti con disabilità, e della idoneità di tali interventi ad assicurare il minimo impatto sul paesaggio, sull'ambiente e sull'ecosistema, con preferenza del programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili;

5) valorizzazione, ai fini della scelta del concessionario:

5.1) dell'esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all'attività oggetto di concessione o ad analoghe attività di gestione di beni pubblici, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori;

5.2) della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato la concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, nei limiti definiti anche tenendo conto della titolarità, alla data di avvio della procedura selettiva, in via diretta o indiretta, di altra concessione o di attività di impresa o di tipo professionale;

6) previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'attività del concessionario uscente, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, anche ai sensi dei principi contenuti nell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006;

7) previsione della durata della concessione per un periodo pari a otto anni;

f) definizione di criteri uniformi per la quantificazione di canoni annui concessori che tengano conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione, nonché dell'utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico. Tale criterio di rideterminazione dei canoni si applica anche alle concessioni che continuano ad avere efficacia in virtù di quanto previsto dall'art. 2-bis, comma 01, della presente legge;

g) introduzione di una disciplina specifica dei casi in cui sono consentiti l'affidamento da parte del concessionario ad altri soggetti della gestione delle attività, anche secondarie, oggetto della concessione e il sub-ingresso nella concessione stessa;

h) definizione di una quota del canone annuo concessorio da riservare all'ente concedente e da destinare a interventi di difesa delle coste e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere;

i) definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante, in ragione del valore aziendale, del mancato ammortamento degli investimenti realizzati nel corso del rapporto concessorio e della perdita dell'avviamento anche connesso ad attività commerciali o di interesse turistico;

l) definizione, al fine di favorire l'accesso delle microimprese e delle piccole imprese alle attività connesse alle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, del numero massimo di concessioni di cui può essere titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate al fine di verificare il rispetto del numero massimo;

m) revisione della disciplina del codice della navigazione al fine di adeguarne il contenuto ai criteri previsti dal presente articolo.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni con essi incompatibili e dettano la disciplina di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega

di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 2-quater.

(Disposizioni per le concessioni demaniali anteriori al 28 dicembre 2009)

1. Gli articoli 2-bis e 2-ter della presente legge non trovano applicazione nei confronti delle concessioni demaniali di cui alla presente legge rilasciate in data anteriore al 28 dicembre 2009. Per esse, in sede di rinnovo quadriennale, si procederà all'esame delle nuove istanze in assenza di una manifestazione di volontà del concessionario di volersi avvalere della predetta facoltà.

2. La comunicazione di cui al precedente comma dovrà essere trasmessa dal concessionario titolare all'Amministrazione competente entro e non oltre il termine di sei mesi anteriori alla data di scadenza del titolo.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazione anche nelle ipotesi di concessioni demaniali di cui alla presente legge rilasciate in data successiva al 28 dicembre 2009 fino al raggiungimento della scarsità della risorsa per come disciplinata dall'articolo 2-bis, comma 01.».

2.0.1000/5

PARAGONE

All'emendamento 2.0.1000, sostituire i capoversi, «Art. 2-bis» e «Art. 2-ter» con i seguenti:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative)

1. Al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio datata 12 dicembre 2006, la risorsa naturale demaniale finalizzata al rilascio di concessioni marittime per finalità turistico ricreative di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro CONI di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio, si considera scarsa nella ipotesi in cui le aree demaniali concesse superino il limite del 65 per cento

del totale delle aree demaniali presenti sul territorio nazionale, al netto delle aree demaniali portuali e militari.

2. Entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni sono tenute ad effettuare una ricognizione delle aree demaniali in concessione e trasmettere detti dati ai competenti Ministeri, unitamente alla percentuale delle aree demaniali marittime regionali occupate dai titoli concessori in essere.

3. Nella ipotesi in cui le Regioni omettano di trasmettere, nei termini previsti dal precedente comma, i dati richiesti, nel successivo termine di trenta giorni il Ministero per gli affari regionali e le autonomie nominerà per ogni Regione inadempiente un Commissario *ad acta* che avrà il compito di recuperare detti dati e trasmetterli, nei successivi sessanta giorni, ai Ministeri competenti.

4. Nelle more della procedura di cui ai precedenti commi e fermo restando quanto previsto al comma 1, continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2025 se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e del decreto-legge 4 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:

a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative, ivi comprese quelle di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro CONI di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio;

b) i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione.

5. Le concessioni e i rapporti di cui al comma 4, lettere *a)* e *b)*, che con atto dell'ente concedente sono individuati come affidati o rinnovati mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento, continuano ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo titolo e comunque sino al 31 dicembre 2025 se il termine previsto è anteriore a tale data.

6. Fino alla data di cui al comma 4, e fermo restando quanto previsto al comma 1, l'occupazione dello spazio demaniale connesso alle concessioni e ai rapporti di cui al medesimo comma 4 non è abusiva anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) i commi 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) il comma 2 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) il comma 1 dell'articolo 100 del decreto-legge 4 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Art. 2-ter.

(Delega in materia di affidamento delle nuove concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e delle concessioni in essere in caso di sussistenza della scarsità delle risorse)

1. Al fine di assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel settore dei servizi e delle attività economiche connessi all'utilizzo delle concessioni per finalità turistico-ricreative nel rispetto delle politiche di protezione dell'ambiente e del patrimonio culturale, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di rilascio di nuove concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative, ivi include quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro, nonché la disciplina in materia di concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, ivi inclusi i punti d'ormeggio ovvero a disciplinare la materia delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative nella ipotesi di accertata sussistenza della scarsità delle risorse secondo i parametri previsti dall'articolo 1, comma 1.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione di criteri omogenei per l'individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate, nonché la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione anche al fine di balneazione, con la previsione, in caso di ostacoli da

parte del titolare della concessione al libero e gratuito accesso e transito alla battigia, delle conseguenze delle relative violazioni;

b) affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza;

c) in sede di affidamento della concessione e comunque nel rispetto dei criteri indicati dal presente articolo, adeguata considerazione degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali e immateriali, della professionalità acquisita anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali, nonché valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell'ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale;

d) definizione dei presupposti, dei casi e dei limiti per l'eventuale frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali da affidare in concessione, al fine di favorire la massima partecipazione delle microimprese e piccole imprese;

e) definizione di una disciplina uniforme delle procedure selettive di affidamento delle concessioni, secondo i presupposti e i principi della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:

1) individuazione di requisiti di ammissione che favoriscano la massima partecipazione di imprese, anche di piccole dimensioni, e di enti del terzo settore;

2) previsione di criteri premiali da applicare alla valutazione di offerte presentate da operatori economici in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-*bis* del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e da imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile;

3) previsione di termini per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiori a trenta giorni;

4) adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario, della qualità e delle condizioni del servizio offerto agli utenti, alla luce del programma di interventi indicati dall'offerente per migliorare l'accessibilità e la fruibilità del demanio, anche da parte dei soggetti con disabilità, e della idoneità di tali interventi ad assicurare il minimo impatto sul paesaggio, sull'ambiente e sull'ecosistema, con preferenza del programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili;

5) valorizzazione, ai fini della scelta del concessionario:

5.1) dell'esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all'attività oggetto di concessione o ad analoghe attività di gestione di beni pubblici, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza;

5.2) della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato la concessione quale

prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, nei limiti definiti anche tenendo conto della titolarità, alla data di avvio della procedura selettiva, in via diretta o indiretta, di altra concessione o di attività di impresa o di tipo professionale;

6) previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'attività del concessionario uscente, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, anche ai sensi dei principi contenuti nell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006;

7) previsione della durata della concessione per un periodo pari a otto anni;

f) definizione di criteri uniformi per la quantificazione di canoni annui concessori che tengano conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione, nonché dell'utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico. Tale criterio di rideterminazione dei canoni si applica anche alle concessioni che continuano ad avere efficacia in virtù di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge;

g) introduzione di una disciplina specifica dei casi in cui sono consentiti l'affidamento da parte del concessionario ad altri soggetti della gestione delle attività, anche secondarie, oggetto della concessione e il sub-ingresso nella concessione stessa;

h) definizione di una quota del canone annuo concessorio da riservare all'ente concedente e da destinare a interventi di difesa delle coste e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere;

i) definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante, in ragione del valore aziendale, del mancato ammortamento degli investimenti realizzati nel corso del rapporto concessorio e della perdita dell'avviamento anche connesso ad attività commerciali o di interesse turistico;

l) definizione, al fine di favorire l'accesso delle microimprese e delle piccole imprese alle attività connesse alle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, del numero massimo di concessioni di cui può essere titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate al fine di verificare il rispetto del numero massimo;

m) revisione della disciplina del codice della navigazione al fine di adeguarne il contenuto ai criteri previsti dal presente articolo.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni con essi incompatibili e dettano la disciplina di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziati, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 2-*quater*.

(Disposizioni per concessioni demaniali rilasciate in data anteriore al 28 dicembre 2009)

1. Gli articoli 2-*bis* e 2-*ter* della presente normativa non trovano applicazione nei confronti delle concessioni demaniali di cui alla presente legge rilasciate in data anteriore al 28 dicembre 2009. Per esse, in sede di rinnovo quadriennale, si procederà all'esame delle nuove istanze in assenza di una manifestazione di volontà del concessionario di volersi avvalere della predetta facoltà.

2. La comunicazione di cui al precedente comma dovrà essere trasmessa dal concessionario titolare all'Amministrazione competente entro e non oltre il termine di sei mesi anteriori alla data di scadenza del titolo.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazione anche nelle ipotesi di concessioni demaniali di cui alla presente legge rilasciate in data successiva al 28 dicembre 2009 fino al raggiungimento della scarsità della risorsa per come disciplinata dall'articolo 2-*bis*, comma 1.».

2.0.1000/6

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, aggiungere le seguenti modifiche:

a) sostituire il capoverso «Art. 2-bis», con il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime)

1. Le concessioni demaniali marittime, ai sensi dell'articolo 1, commi 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2033 ed il titolo è immediatamente esigibile»;

b) sopprimere il capoverso «Art. 2-ter».

2.0.1000/7

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPANHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il capoverso «Art. 2-bis» con il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Entro il 31 dicembre 2023 deve essere realizzato il monitoraggio di tutte le aree demaniali: costiere, lacuali e fluviali, marittime. Tale mappatura deve precedere ogni altro adempimento inclusa la procedura selettiva.»;

b) sopprimere il capoverso «Art. 2-ter».

2.0.1000/8

GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE

All'emendamento 2.0.1000, sostituire il capoverso «Art. 2-bis», con il seguente:

«Art. 2-bis.

(Proroga in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali)

1. Alle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, a quelle destinate alla pesca, all'acquacoltura e alle attività produttive ad essa connesse, alle attività sportive, nonché a quelle destinate ad approdi e a punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riconosciuta l'estensione della durata della concessione per un periodo di settantacinque anni a decorrere dalla medesima data.

2. Il comune deve comunicare ai titolari delle concessioni demaniali l'estensione della durata della concessione per il periodo di cui al comma 1, garantendo tale applicazione anche nelle more dell'approvazione degli atti amministrativi necessari all'esecuzione di tale estensione.

3. La durata della nuova concessione demaniale marittima, lacuale e fluviale, con le finalità di cui al comma 1, non deve limitare la libera concorrenza oltre il tempo necessario a garantire l'ammortamento degli investimenti materiali e immateriali nonché un'equa remunerazione dei capitali investiti. In ogni caso la durata della nuova concessione demaniale non può essere inferiore a venti anni e superiore a trenta anni.

4. La durata della nuova concessione, nei limiti di cui al comma 3, è fissata dal comune nella procedura di selezione.

5. Ove vi sia necessità di concedere un utilizzo temporalmente limitato del demanio marittimo, lacuale e fluviale, la concessione temporanea può essere rilasciata per il periodo strettamente necessario all'utilizzo.

6. Il procedimento per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali su aree disponibili è avviato dal comune, in conformità ai principi di concorrenza e trasparenza, con bando pubblico d'iniziativa propria o a seguito di una specifica richiesta proveniente dal soggetto interessato all'utilizzo del bene.

7. Con atto della giunta regionale, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvate le disposizioni che individuano le fasi del procedimento che i comuni devono seguire nell'assegnazione delle nuove concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, il peso da attribuire ai parametri di cui al comma 12 e i criteri per determinare la durata delle concessioni in rapporto al loro valore.

8. Il bando per l'assegnazione delle nuove concessioni marittime, lacuali e fluviali è pubblicato per almeno quindici giorni consecutivi nell'albo pretorio e nel sito internet istituzionale del comune dove si trova l'area da assegnare in concessione e, in ragione del valore della concessione, secondo le forme di pubblicazione prescritte in materia di contratti pubblici.

9. Le spese di pubblicità sono rimborsate dall'aggiudicatario della concessione entro sessanta giorni dall'aggiudicazione.

10. I comuni procedono all'accertamento dei requisiti di ordine generale posseduti dai candidati ai sensi dell'articolo 80 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

11. I comuni indicano nel bando i requisiti di capacità economico-finanziaria che devono essere posseduti dai soggetti partecipanti alla procedura di selezione, nonché gli altri requisiti di capacità morale e professionale che ritengono opportuno richiedere.

12. Nella scelta comparativa tra più domande di concessione demaniale marittima, lacuale e fluviale costituiscono validi parametri di valutazione, conformi a quanto disposto dall'articolo 37 del codice della navigazione:

- a) l'utilizzo di attrezzature non fisse e completamente amovibili;
- b) la professionalità e l'esperienza maturate nel settore delle attività turistico-ricreative;
- c) la capacità economico-finanziaria;
- d) l'offerta di tariffe ridotte per specifiche categorie di utenza;
- e) i servizi accessori offerti all'utenza;
- f) la qualità di impianti e manufatti e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile;
- g) il personale impiegato nell'esercizio della concessione;
- h) l'impegno alla gestione diretta delle attività per l'intera durata della concessione o per un determinato periodo di tempo;
- i) ogni ulteriore elemento utile alla valutazione comparativa, conforme ai parametri di cui all'articolo 37 del codice della navigazione.

13. I parametri di cui al comma 12 sono specificati e ponderati dal comune nel bando di cui al comma 6, in relazione alle peculiarità di ciascuna concessione messa a bando.

14. Lo stesso soggetto non può essere titolare o contitolare a qualsiasi titolo di più di una concessione nell'ambito dello stesso comune.

15. L'autorizzazione all'affidamento della gestione delle attività oggetto della concessione demaniale marittima, lacuale e fluviale è rilasciata ai sensi dell'articolo 45-*bis* del codice della navigazione.».

2.0.1000/9

GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE

All'emendamento 2.0.1000, sostituire il capoverso «Art. 2-bis», con il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, al comma 1, dopo inserita la seguente:

"f-ter) alle concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494".».

2.0.1000/10

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPATHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art.2-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 premettere i seguenti commi:

«01. Al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio datata 12 dicembre 2006, la risorsa naturale demaniale finalizzata al rilascio di concessioni marittime per finalità turistico ricreative di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro CONI di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio, si considera scarsa nella ipotesi in cui le aree demaniali concesse superino il limite del 65 per cento del totale delle aree demaniali presenti sul territorio nazionale, al netto delle aree demaniali portuali e militari.

2. In ogni caso entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni sono tenute ad effettuare una ricognizione delle aree demaniali in concessione e trasmettere detti dati ai competenti Ministeri, unitamente alla percentuale delle aree demaniali marittime regionali occupate dai titoli concessori in essere.

3. Nella ipotesi in cui le Regioni omettano di trasmettere, nei termini previsti dal precedente comma, i dati richiesti, nel successivo termine di

trenta giorni il Ministero per gli affari regionali e le autonomie nominerà per ogni Regione inadempiente un Commissario *ad acta* che avrà il compito di recuperare detti dati e trasmetterli, nei successivi sessanta giorni, ai Ministeri competenti.»;

b) *al comma 1 sostituire le parole:* «Continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023», *con le seguenti:* «Nelle more della procedura di cui ai precedenti commi e fermo restando quanto previsto al comma 01, continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2025»;

c) *al comma 2, sostituire le parole:* «31 dicembre 2023», *con le seguenti:* «31 dicembre 2025»;

d) *al comma 3, dopo le parole:* «di cui al comma 1», *inserire le seguenti:* «e fermo restando quanto previsto al comma 01».

2.0.1000/11

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art 2-bis», al comma 1 premettere i seguenti commi:

«01. Al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio datata 12 dicembre 2006, la risorsa naturale demaniale finalizzata al rilascio di concessioni marittime per finalità turistico-ricreative di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro CONI di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio, si considera scarsa nella ipotesi in cui le aree demaniali concesse superino il limite del 65 per cento del totale delle aree demaniali presenti sul territorio nazionale, al netto delle aree demaniali portuali e militari.

02. Entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni sono tenute ad effettuare una ricognizione delle aree demaniali in concessione e trasmettere detti dati ai competenti Ministeri, unitamente alla percentuale delle aree demaniali marittime regionali occupate dai titoli concessori in essere.

03. Nella ipotesi in cui le Regioni omettano di trasmettere, nei termini previsti dal precedente comma, i dati richiesti, nel successivo termine di trenta giorni il Ministero per gli affari regionali e le autonomie nominerà per ogni Regione inadempiente un Commissario *ad acta* che avrà il compito di

recuperare detti dati e trasmetterli, nei successivi sessanta giorni, ai Ministeri competenti.».

2.0.1000/12

GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE

All'emendamento 2.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 premettere il seguente:*

«01. Con specifico riferimento alle concessioni di cui al comma 1 del presente articolo, la mappatura di cui all'articolo 2 è finalizzata alla verifica della effettiva sussistenza del requisito della scarsità delle risorse, fissato dalla direttiva 2006/123/CE quale preconditione per l'applicazione della medesima direttiva.»;

b) *al comma 1, anteporre al primo periodo le seguenti parole: «Nelle more della realizzazione della mappatura di cui all'articolo 2» e sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2033»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2033»;*

c) *sopprimere il comma 4;*

d) *sopprimere l'articolo 2-ter.*

2.0.1000/13

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.100, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso «Art. 2-bis»,*

1) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al termine della procedura di mappatura di cui all'articolo 2, e comunque alla data del 31 dicembre 2023, i comuni e le Autorità di sistema predispongono le modalità per l'avvio delle procedure ad evidenza pubblica in riferimento alle aree demaniali libere e concedibili, prive di concessione in essere.

1-bis. Alla medesima data del 31 dicembre 2023, qualora dalla mappatura di cui all'articolo 2, dovesse emergere la scarsità del bene demaniale, espletate tutte le procedure di cui al successivo articolo 2-ter, i comuni e le Autorità di sistema procedono secondo criteri di non discriminazione, parità di trattamento, imparzialità, trasparenza, proporzionalità e massima parteci-

pazione, e nel rispetto dell'interesse pubblico, all'assegnazione attraverso procedure di evidenza pubblica di:

a) concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative, ivi comprese quelle di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro CONI di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio;

b) i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione.».

2) sopprimere il comma 2;

b) al capoverso «Art. 2-ter», sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Il Governo, al fine di tutelare la sicurezza delle coste italiane e il suo patrimonio di interesse strategico, economico e turistico, anche attraverso le scelte per individuare la custodia del bene affidata ad imprese commerciali o gestita direttamente dall'ente pubblico o in partenariato pubblico privato, con uno o più decreti legislativi individua le modalità per esercitare un diritto di riserva in caso di minaccia all'interesse nazionale da parte di soggetti interessati all'acquisizione del bene.

2-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione dei criteri omogenei per l'individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere nonché l'accessibilità alla battigia;

b) l'affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, della tutela del legittimo affidamento, della valorizzazione delle attività imprenditoriali nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni materiali e immateriali e del valore aziendale delle imprese, che tengano conto della professionalità acquisita in qualità di concessionario di beni demaniali marittimi e della continuità d'impresa e di ogni altra considerazione di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto;

c) prevedere, a parità di requisiti e di punteggio all'esito della procedura selettiva, del diritto di preferenza in favore del concessionario uscente anche a ristoro dei diritti acquisiti lesi dalla presente legge;

d) definizione di limiti minimi e massimi di durata delle concessioni entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso corrispondente all'interesse pubblico nonché l'ammortamento e l'equa remunerazione del capitale eventualmente investito;

e) previsioni di criteri per l'eventuale dichiarazione di revoca e decadenza delle concessioni nonché criteri per il subingresso in caso di alienazione, successione o affitto delle aziende;

f) rideterminazione della misura dei canoni concessori tenendo conto della tipologia e localizzazione dei beni oggetto di concessione, escludendo che gli stessi costituiscano oggetto delle procedure di affidamento nonché individuazione dei criteri per la loro suddivisione con le regioni e i comuni;

g) previsione di un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino alle concessioni in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della necessaria ricognizione e mappatura del demanio marittimo, lacuale e fluviale e a tutela dei diritti acquisiti lesi con la revisione e il riordino della legislazione introdotte dalla presente legge;

h) previsione dell'equo indennizzo del concessionario uscente, posto a carico del subentrante, in ragione del valore attuale degli investimenti, dei diritti e dei beni, materiali ed immateriali, costituenti il patrimonio aziendale e della perdita dell'avviamento commerciale;

i) previsione dell'estensione della concessione fino alla consegna dell'area al concessionario entrante;

l) definizione, al fine di favorire l'accesso delle microimprese e delle piccole imprese alle attività connesse alle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, del numero massimo di concessioni di cui può essere titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate al fine di verificare il rispetto del numero massimo;

m) istituzione di un Elenco nazionale degli operatori economici idonei a concorrere per l'affidamento delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, distinto in sezioni corrispondenti alle diverse tipologie di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, a cui ciascun operatore economico può fare domanda di iscrizione o rinnovo dell'iscrizione anche con riguardo a più sezioni;

n) revisione della disciplina del codice della navigazione al fine di adeguarne il contenuto ai criteri previsti dal presente articolo.».

2.0.1000/14

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI,
PAPATHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso «Art. 2-bis»,*

1) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. In attesa della completa ricognizione e mappatura del litorale e del demanio costiero-marittimo da parte delle Regioni, continuano ad avere efficacia se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del decreto-legge 4 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:

a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative, ivi comprese quelle di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro CONI di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio;

b) i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione.»;

2) *sopprimere il comma 2;*

b) *al capoverso «Art. 2-ter», sostituire le parole:* «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge», *con le seguenti:* «entro dodici mesi dalla completa ricognizione di cui al comma 1 dell'articolo 2-bis della presente legge».

2.0.1000/15

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis», comma 1, alle parole: «Continuano ad avere efficacia» *premettere le seguenti:* «Nelle more della procedura di cui ai precedenti commi e fermo restando quanto previsto al comma 1,».

2.0.1000/16

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso «Art. 2-bis»:*

- *al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2033» e sopprimere la parola: «disposti»;*

- *dopo il comma 1, il seguente: «1-bis. Agli atti di proroga dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime prevista dall'articolo 1 commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e dalle leggi regionali si applica l'articolo 21- novies della legge 7 agosto 1990 n. 241»;*

- *sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Le concessioni e i rapporti di cui al comma 1, lettere a) e b), continuano ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo titolo e comunque sino al 31 dicembre 2033 se il termine previsto è anteriore a tale data»;*

- *sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Non costituisce l'occupazione di cui al primo comma dell'articolo 1161 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 l'uso dei beni demaniali a seguito della proroga legislativa o amministrativa dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime.».*

b) *al capoverso «Art. 2-ter», apportare le seguenti modificazioni:*

- *al comma 2, lettera a) sopprimere le parole da: «o libere attrezzate», fino alla fine della lettera;*

- *al comma 2 sostituire la lettera c) con la seguente: «c) in sede di affidamento adeguata considerazione della continuità d'impresa, del riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni materiali e immateriali e del valore aziendale delle imprese, che tengano conto della professionalità acquisita in qualità di concessionario di beni demaniali marittimi, del legittimo affidamento e di ogni altra considerazione di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto;»;*

- *al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente: «d) previsione di un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino alle concessioni in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della necessaria ricognizione e mappatura del demanio marittimo, lacuale e fluviale e a tutela dei diritti acquisiti lesi con la revisione e il riordino della legislazione introdotte dalla presente legge;»;*

- *al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) previsione, a parità di requisiti e di punteggio all'esito della procedura selettiva, del diritto di preferenza in favore del concessionario uscente»;*

- *al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente: «i) previsione dell'equo indennizzo del concessionario uscente, posto a carico del subentrante, in ragione del valore attuale degli investimenti, dei diritti e dei beni, mate-*

riali ed immateriali, costituenti il patrimonio aziendale e della perdita dell'avviamento commerciale;»;

- *al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente: «i) previsione dell'estensione della concessione fino alla consegna dell'area al concessionario entrante;».*

2.0.1000/17

RONZULLI, MALLEGNI, GASPARRI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, DE POLI, BERARDI, PAPATHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis.» apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2033»;*

2) *sopprimere la parola «disposti»;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Agli atti di proroga dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime prevista dall'articolo 1 commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e dalle leggi regionali si applica l'articolo 21-novies della legge 7 agosto 1990 n. 241»;*

c) *sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Le concessioni e i rapporti di cui al comma 1, lettere a) e b) continuano ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo titolo e comunque sino al 31 dicembre 2033 se il termine previsto è anteriore a tale data.»;*

d) *sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Non costituisce l'occupazione di cui al primo comma dell'articolo 1161 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 l'uso dei beni demaniali a seguito della proroga legislativa o amministrativa dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime.».*

2.0.1000/18

GASPARRI, MALLEGNI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPATHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole: «31 dicembre 2023», con le seguenti: «31 dicembre 2033»;*

- b) *al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2033»;*
 - c) *sopprimere il comma 4).*
-

2.0.1000/19

PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis», apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1 sostituire le parole: «31 dicembre 2023», con le seguenti: «31 dicembre 2033»;*
 - b) *al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2033»;*
 - c) *sopprimere il comma 4).*
-

2.0.1000/20

RONZULLI, GASPARRI, MALLEGNI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPANATHU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis», apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2023» con le seguenti: «fino al termine legalmente stabilito o comunque previsto dal relativo titolo giuridico»;*
 - b) *al comma 2, sostituire le parole da: «mediante procedura selettiva» a «svolgimento e completamento» con le seguenti: «con adeguate garanzie di trasparenza,» e le parole da: «sino al termine» fino alla fine del periodo con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2033».*
-

2.0.1000/21

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2023» con le seguenti: «fino al termine legalmente stabilito o comunque previsto dal relativo titolo giuridico»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole da: «mediante procedura selettiva» fino alle parole: «svolgimento e completamento» con le seguenti: «con adeguate garanzie di trasparenza,» e le parole da: «sino al termine» fino alla fine del periodo con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2033».*

2.0.1000/22

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2023» con le seguenti: «fino al termine legalmente stabilito o comunque previsto dal relativo titolo giuridico»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole da: «mediante procedura selettiva» a «svolgimento e completamento» con le seguenti: «con adeguate garanzie di trasparenza,» e le parole da: «sino al termine» fino alla fine del periodo con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2033».*

2.0.1000/23

GIACOBBE, MANCA, ROJC

All'emendamento 2.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso «Art. 2-bis»:*

1) *al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2028»;*

2) *al comma 2, dopo il primo periodo, inserire le seguenti parole: «Per adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento si intende, ai sensi dell'articolo 16, primo comma, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, quella assicurata nelle forme previste dall'ordinamento dell'ente che indice la procedura selettiva»;*

3) *sostituire il comma 3 con il seguente*: «3. Fino alla data di cui al comma 1, e comunque fino al rilascio ad un nuovo avente diritto, a seguito dell'espletamento di procedura selettiva, del pertinente titolo, l'occupazione dello spazio demaniale connessa alle concessioni e ai rapporti di cui al medesimo comma 1, ai fini della garanzia della continuità del servizio, non è considerata abusiva anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327»;

b) *al capoverso «Art. 2-ter», comma 2*:

1) *alla lettera e*):

a) *al punto 5), dopo la parola: «valorizzazione» aggiungere le seguenti*: «e adeguata considerazione»;

b) *al punto 5.1), dopo le parole: «nuovi operatori», inserire le seguenti*: «; l'esperienza tecnica e professionale valutabile è riferita all'anzianità di esercizio dell'impresa, ivi compresa quella acquisita nella gestione della concessione demaniale alla quale si riferisce la selezione, che in sede di prima applicazione può avere specifica valutazione nel limite del 40 per cento del punteggio complessivo»;

c) *dopo il punto 5.2), aggiungere il seguente*: «5.3) degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei relativi beni materiali e immateriali»;

2) *alla lettera i), dopo le parole: «in ragione» aggiungere le seguenti*: «degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei relativi beni materiali e immateriali,» *e sostituire le parole*: «ad attività commerciali o di interesse turistico» *con le seguenti*: «al complesso delle attività di servizi esercitate nell'ambito della concessione demaniale».

2.0.1000/24

GIACOBBE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole*: «31 dicembre 2023» *con le seguenti*: «31 dicembre 2028»;

b) *sostituire il comma 3 con il seguente*: «3. Fino alla data di cui al comma 1, e comunque fino al rilascio ad un nuovo avente diritto, a seguito dell'espletamento di procedura selettiva, del pertinente titolo, l'occupazione dello spazio demaniale connessa alle concessioni e ai rapporti di cui al medesimo comma 1, ai fini della garanzia della continuità del servizio, non è con-

siderata abusiva anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327».

2.0.1000/25

GIACOBBE, MANCA, ROJC

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis», al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2028» e sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Fino alla data di cui al comma 1, e comunque fino al rilascio ad un nuovo avente diritto, a seguito dell'espletamento di procedura selettiva, del pertinente titolo, l'occupazione dello spazio demaniale connessa alle concessioni e ai rapporti di cui al medesimo comma 1, ai fini della garanzia della continuità del servizio, non è considerata abusiva anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327».

2.0.1000/26

GASPARRI, MALLEGGNI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis», al comma 1 sostituire le parole: «31 dicembre 2023», con le parole: «31 dicembre 2025».

2.0.1000/27

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis», comma 1, dopo le parole: «31 dicembre», sostituire la parola: «2023» con la parola «2025».

2.0.1000/28

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI,
PAPATHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis», comma 1, alinea, sopprimere le seguenti parole: «sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche».

2.0.1000/29

GIACOBBE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis», comma 1, alinea, sopprimere le parole: «proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi».

2.0.1000/30

CAUSIN

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la parola: «disposti»;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Agli atti di proroga dei termini di durata delle concessioni demaniali prevista dall'articolo 1 commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e dalle leggi regionali si applica l'articolo 21-novies della legge 7 agosto 1990 n. 241.»;*

c) *al comma 2, dopo le parole: «è anteriore a tale data» aggiungere le seguenti: «, e comunque sino alla consegna dell'area al concessionario entrante.»;*

d) *al comma 3, dopo le parole: «Fino alla data di cui al comma 1», inserire le seguenti: «comunque sino alla consegna dell'area al concessionario entrante»;*

2.0.1000/31

DAMIANI, MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI,
PAPATHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la parola: «disposti»;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Agli atti di proroga dei termini di durata delle concessioni demaniali prevista dall'articolo 1 commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e dalle leggi regionali si applica l'articolo 21-novies della legge 7 agosto 1990 n. 241.»;*

c) *al comma 2, dopo le parole: «è anteriore a tale data» aggiungere le seguenti: «, e comunque sino alla consegna dell'area al concessionario entrante.»;*

d) *al comma 3, dopo le parole: «Fino alla data di cui al comma 1», inserire le seguenti: «e comunque sino alla consegna dell'area al concessionario entrante.».*

2.0.1000/32

TURCO, CROATTI, LUPO, FEDE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis», al comma 1, dopo la parola: «disposti» inserire le seguenti: «, successivamente alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.».

2.0.1000/33

GASPARRI, MALLEGNI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI,
PAPATHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis», comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «ivi comprese quelle di cui all'art. 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.».

2.0.1000/34

TARICCO

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis», apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ivi comprese quelle di cui all'» con le seguenti: «ricomprese nell'»;*

b) *al comma 4, lettera a), dopo le parole: «30 dicembre 2018, n. 145», aggiungere le seguenti: «limitatamente alle concessioni demaniali previste al comma 1, lettera a) e b)».*

2.0.1000/35

Simone BOSSI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ivi comprese quelle di cui all'», con le seguenti: «ricomprese nell'»;*

b) *al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «limitatamente alle concessioni demaniali di cui al comma 1 lettere a) e b)».*

2.0.1000/36

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis», apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ivi comprese quelle di cui all'» con le seguenti: «ricomprese nell'»;*

b) *al comma 4, lettera a), dopo le parole: «145», aggiungere le seguenti: «limitatamente alle concessioni demaniali previste al comma 1, lettera a) e b)».*

2.0.1000/37

TURCO, CROATTI, LUPO, FEDE

All'emendamento 2.0.1000, apportare le seguenti modifiche:

1) *al capoverso «Art. 2-bis»:*

a) *al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «e quelle per la realizzazione» fino alla fine della medesima lettera;*

b) *al comma 1, lettera b), dopo le parole: «i rapporti» inserire le seguenti: «, sorti successivamente al termine di trasposizione della direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, per i quali il periodo di durata della concessione è rimesso alla determinazione delle parti.»;*

c) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non si applicano alle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali antistanti o immediatamente prospicienti le aree di proprietà di alberghi e altre strutture ricettive alberghiere e paralberghiere, nonché di strutture ricettive all'aperto, strumentali all'esercizio delle attività ricreative e riservate esclusivamente ai clienti ivi alloggiati.»;

2) *al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, dopo la lettera b), inserire le seguenti:*

«b-bis. esclusione dalla disciplina degli affidamenti di cui alla lettera b) delle aree demaniali antistanti o immediatamente prospicienti la proprietà di alberghi e altre strutture ricettive alberghiere e paralberghiere, nonché di strutture ricettive all'aperto, strumentali all'esercizio delle attività ricreative e riservate esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, sulla base dei seguenti criteri:

1) individuazione di requisiti di ammissione che tengano conto, ai fini della peculiarità delle attività relative alle citate concessioni, della rilevanza del nesso funzionale tra la concessione e l'esercizio delle attività alberghiere, paralberghiere, o di strutture ricettive all'aperto; della proporzionalità dell'estensione dell'area di concessione rispetto al numero di alloggi;

2) definizione di criteri uniformi per la quantificazione di canoni annui concessori che tengano conto di indicatori economici di mercato, quali la territorialità del livello delle quotazioni immobiliari e, in particolare, dei prezzi medi di locazione a metro quadro delle abitazioni in relazione alle diverse tipologie di zone;

b-ter) definizione di una specifica disciplina per le procedure di affidamento delle concessioni per la realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto;».

2.0.1000/38

GASPARRI, MALLEGGNI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPANTHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.100, al capoverso «Art. 2-bis», comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 2-ter», comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) distinzione tra concessioni balneari e concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.».

2.0.1000/39

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, GIANNUZZI, MORRA, LA MURA, MORONESE

All'emendamento 2.0.100, al capoverso «Art. 2-bis», comma 1, lettera b), dopo le parole: «turistico-ricreative» aggiungere le seguenti: «, non abusive a livello edilizio.».

2.0.1000/40

GASPARRI, MALLEGGNI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPANTHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.100, al capoverso «Art. 2-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di organizzare al meglio su tutto il territorio nazionale la pubblicazione delle procedure selettive di affidamento delle concessioni rilasciate successivamente alla trasposizione della direttiva servizi, nel rispetto delle previsioni di cui al presente articolo, è riconosciuto un termine di 6 mesi alle Regioni e ai Comuni entro il quale i vari apparati della pubblica amministrazione devono provvedere a predisporre le gare pubbliche e procedere alla pubblicazione degli avvisi. Entro ulteriori 6 mesi devono concludersi le procedure di gara e deve essere emanato il provvedimento concessorio. Durante il termine entro cui concludere la gara le concessioni in essere alla data dell'avviso di gara conservano la loro efficacia e validità sino all'emanazione di nuovo provvedimento concessorio.».

2.0.1000/41

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis», comma 2, sostituire le parole: «comma 1, lettere a) e b)» con le seguenti: «comma 4 lettere a) e b)».

2.0.1000/42

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis», comma 2, dopo le parole: «che con atto dell'ente concedente,» inserire le seguenti: «con istruttoria già in fase di chiusura».

2.0.1000/43

GASPARRI, MALLEGNI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPANATHU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis», al comma 2, sostituire le parole da: «continuano ad avere efficacia» fino alla fine del comma con le seguenti: «continuano a conservare la loro efficacia sino alla loro naturale scadenza e laddove non sia accertata la scarsità di risorse naturali di cui all'articolo 12 della direttiva servizi 2006/123/CE.».

2.0.1000/44

GARNERO SANTANCHÈ

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I trabocchi, compresi quelli da molo, i caliacenti e i bilancini esistenti sulla costa e sui porti, qualora tutelati o valorizzati da leggi regionali, sono esclusi dalla procedura di selezione prevista dall'articolo 12 della direttiva n. 123 del 2006 e dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 59 del 2010 come espressione di valori sociali, culturali, estetici, tecnologici tipici e paesaggistici degli stessi. Per i trabocchi trova applicazione il regime derogatorio ammesso nel considerando n. 40 della direttiva n. 123 del 2006, sussistendo motivi imperativi d'interesse generale e di necessità dettati dal regime di tu-

tela, salvaguardia e conservazione della specificità e dell'esiguo numero dei trabocchi esistenti, con il divieto di nuove costruzioni, idoneo a garantire che la realizzazione dell'obiettivo perseguito non vada oltre quanto necessario al raggiungimento dello stesso, rappresentato dalla tutela e valorizzazione della specificità dei manufatti, tipici e caratterizzanti l'identità dei luoghi e dell'ingegno locale, come espressione di antichi valori sociali e culturali, con finalità di conservazione del patrimonio nazionale storico e tradizionale.».

2.0.1000/45

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle more dell'approvazione dei decreti legislativi di cui al successivo articolo 2-ter, sono consentiti i rinnovi dei titoli concessori mediante le procedure di cui al comma 2 del presente articolo.».

2.0.1000/46

GASPARRI, MALLEGGNI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPANATHU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle more dell'approvazione dei decreti e legislativi di cui all'articolo 2-ter, sono consentiti i rinnovi dei titoli concessori mediante le procedure di cui al comma 2 del presente articolo.».

2.0.1000/47

TOFFANIN, MALLEGGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, BERARDI, PAPANATHU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis», al comma 3, dopo le parole: «Fino alla data di cui al comma 1», inserire le seguenti: «e comunque fino alla definizione della procedura comparativa relativa all'area interessata».

2.0.1000/48

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis», comma 3, sostituire la parola: «1» con le seguenti: «4 e fermo restando quanto previsto al comma 1».

2.0.1000/49

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis», dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: "Fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020".

b) al comma 6 le parole: "siano in corso procedimenti penali" sono sostituite dalle seguenti: "siano intervenute sentenze penali definitive".

c) al comma 7 le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2020";

d) comma 8 le parole: "15 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021" e le parole: "30 settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2022".

3-ter. Al comma 7 dell'articolo 100 del medesimo decreto-legge le parole: "dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo" cui alle lettere *a)* e *b)* si interpretano che, calcolato il 30 per cento sul complessivo dell'importo richiesto per il pagamento, si detraggono le somme eventualmente già versate a tale medesimo titolo; sono fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 eventualmente eccedenti il 30 per cento.»

2.0.1000/50

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis», dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il primo periodo inserire il seguente: "A decorrere dall'anno 2022 per le attività di pesca e acquacoltura l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime non può essere superiore a euro 1.500".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.0.1000/51

DE FALCO, FATTORI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-bis», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Possono accedere alla proroga esclusivamente quei concessionari che siano in grado di dimostrare di aver effettuato investimenti o che possano vantare motivi di preferenza e specificità rispetto al bene in concessione».

2.0.1000/52

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso "Art. 2-bis", al comma 4, lettera c), dopo le parole: "il comma 1" inserire le seguenti: "primo periodo" e dopo il comma 4 inserire il seguente: "4-bis. Al comma 1 dell'articolo 100 del decreto-legge 4 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al secondo periodo sopprimere le parole: "colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19".».

2.0.1000/53

RAMPI

All'emendamento 2.0.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) *al capoverso «Art. 2-bis», comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis). Le disposizioni di cui agli articoli 37 e 45-bis del codice della navigazione e ogni altra disposizione incompatibili con gli articoli 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006.»;*

b) *al capoverso «Art. 2-ter», sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*
«1. Al fine di assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel settore dei servizi e delle attività economiche connessi allo sfruttamento delle concessioni per finalità turistico-ricreative, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative, nonché la disciplina in materia di concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, ivi inclusi i punti d'ormeggio.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione di criteri omogenei per l'individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate, nonché la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione anche al fine di balneazione, con la previsione, in caso di ostacoli da parte del titolare della concessione al libero e gratuito accesso e transito alla battigia, delle conseguenze delle relative violazioni;

b) affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza;

c) in sede di affidamento della concessione, e comunque nel rispetto dei criteri indicati dal presente articolo, adeguata considerazione degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali e immateriali, della professionalità acquisita, nonché valorizzazione di obiettivi di politica

sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell'ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale;

d) definizione dei presupposti e dei casi per l'eventuale frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali da affidare in concessione, al fine di favorire la massima partecipazione delle microimprese e piccole imprese;

e) definizione di una disciplina uniforme delle procedure selettive di affidamento delle concessioni sulla base dei seguenti criteri:

1) individuazione di requisiti di ammissione che favoriscano la massima partecipazione di imprese, anche di piccole dimensioni, e di enti del terzo settore;

2) previsione di termini per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiori a trenta giorni;

3) adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario, della qualità e delle condizioni del servizio offerto agli utenti, alla luce del programma di interventi indicati dall'offerente per migliorare l'accessibilità e la fruibilità del demanio, anche da parte dei soggetti con disabilità, e della idoneità di tali interventi ad assicurare il minimo impatto sul paesaggio, sull'ambiente e sull'ecosistema, con preferenza del programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili;

4) valorizzazione, ai fini della scelta del concessionario:

4.1) dell'esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all'attività oggetto di concessione o ad analoghe attività di gestione di beni pubblici, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori;

4.2) della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato la concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, nei limiti definiti anche tenendo conto della titolarità, alla data di avvio della procedura selettiva, in via diretta o indiretta, di altra concessione o di altre di attività d'impresa o di tipo professionale;

5) previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'attività del concessionario uscente, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, anche ai sensi dei principi contenuti nell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006;

6) previsione della durata della concessione per un periodo non superiore a quanto necessario per garantire al concessionario l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti autorizzati dall'ente concedente in sede di assegnazione della concessione e comunque da determinarsi in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare con divieto espresso di proroghe e rinnovi anche automatici;

f) definizione di criteri uniformi per la quantificazione di canoni annui concessori che tengano conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione, nonché dell'utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico;

g) definizione di una quota del canone annuo concessorio da riservare all'ente concedente e da destinare a interventi di difesa delle coste e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere;

h) definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante, in ragione del mancato ammortamento degli investimenti realizzati nel corso del rapporto concessorio e autorizzati dall'ente concedente e della perdita dell'avviamento connesso ad attività commerciali o di interesse turistico;

i) definizione, al fine di favorire l'accesso delle microimprese e delle piccole imprese alle attività connesse alle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, del numero massimo di concessioni di cui può essere titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate al fine di verificare il rispetto del numero massimo».

2.0.1000/54

GASPARRI, MALLEGNI, TOFFANIN, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, BERARDI, PAPATHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, sostituire il capoverso «Art. 2-ter», con il seguente:

«Art. 2-ter

(Delega in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative)

1. Al fine di assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel settore dei servizi e delle attività economiche connessi all'utilizzo delle concessioni per finalità turistico-ricreative nel rispetto delle politiche di protezione dell'ambiente e del patrimonio culturale, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad adottare, su proposta

del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative, nonché la disciplina in materia di concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, ivi inclusi i punti d'ormeggio.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione di criteri omogenei per l'individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere;

b) affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive da attivare nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza salvo quanto previsto alla successiva lettera *n*);

c) attribuzione della precedenza, ai fini della scelta del concessionario, alle offerte presentate dai soggetti che esercitano attività di impresa in aree prospicienti quelle oggetto di concessione, siano esse demaniali o private, o in aree situate a cavallo della dividente demaniale, *fermo restando che tale precedenza non può essere fatta valere nei confronti del concessionario uscente che abbia presentato un'offerta;

d) attribuzione, a parità di requisiti e punteggio all'esito della procedura selettiva, di una preferenza, ai fini della scelta del concessionario, per le offerte presentate dai concessionari uscenti che abbiano manifestato il proprio interesse a continuare ad utilizzare il bene demaniale;

e) in sede di affidamento della concessione, e comunque nel rispetto dei criteri indicati dal presente articolo, adeguata considerazione della continuità d'impresa, del riconoscimento e della tutela degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali e immateriali, del legittimo affidamento, tenendo conto della professionalità acquisita, anche considerando le specificità delle imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali, nonché valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell'ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale;

f) definizione dei presupposti e dei casi per l'eventuale frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali libere, ancora disponibili, da affidare in concessione, al fine di favorire la massima partecipazione delle mi-

croimprese e piccole imprese, ferma restando la necessità di assicurare l'integrità delle aree demaniali libere prospicienti le strutture ricettive;

g) definizione di una disciplina uniforme delle procedure selettive di affidamento delle concessioni sulla base dei seguenti criteri:

1) individuazione di requisiti di ammissione che favoriscano la massima partecipazione di imprese, anche di piccole dimensioni;

2) previsione di criteri premiali da applicare, in occasione dell'assegnazione di nuove concessioni concernenti le aree demaniali libere, ancora disponibili, alla valutazione di offerte presentate da operatori economici in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e da imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile;

3) previsione di termini per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiori a trenta giorni;

4) adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario, della qualità e delle condizioni del servizio offerto agli utenti, alla luce del programma di interventi indicati o già realizzati dall'offerente per migliorare l'accessibilità e la fruibilità del demanio, anche da parte dei soggetti con disabilità, e della idoneità di tali interventi ad assicurare il minimo impatto sul paesaggio, sull'ambiente e sull'ecosistema, con preferenza del programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili;

5) valorizzazione, ai fini della scelta del concessionario, dell'esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all'attività oggetto di concessione o ad analoghe attività secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori;

6) della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato la concessione; quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, nei limiti definiti anche tenendo conto della titolarità, alla data di avvio della procedura selettiva, in via diretta o indiretta, di altra concessione o di altre di attività d'impresa o di tipo professionale.

7) previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'attività del concessionario uscente, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, anche ai sensi dei principi contenuti nell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006;

8) previsione dell'obbligo di inserire nelle offerte l'impegno ad applicare ai lavoratori dipendenti impegnati nell'attività che si svolge sull'area che costituisce oggetto della concessione demaniale condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro

stipulati dalle organizzazioni nazionali del settore turismo comparativamente più rappresentative;

9) previsione della durata della concessione per un periodo non superiore a 50 anni consentendo il rinnovo tacito nei casi in cui non siano state presentate manifestazioni di interesse da soggetti terzi almeno dodici mesi prima la scadenza della concessione;

h) definizione di criteri uniformi per la quantificazione di canoni annui concessori che tengano conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione, nonché dell'utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico;

i) introduzione di una disciplina specifica dei casi in cui sono consentiti l'affidamento da parte del concessionario ad altri soggetti della gestione delle attività, anche secondarie, oggetto della concessione e il subingresso nella concessione stessa;

l) definizione di una quota del canone annuo concessorio da riservare all'ente concedente e da destinare a interventi di difesa delle coste e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere;

m) definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante in ragione; del valore attuale degli investimenti, dei diritti e dei beni, Materiali e immateriali, costituenti il patrimonio aziendale e della perdita dell'avviamento commerciale, anche in relazione alle attività commerciali o di interesse turistico connesse alla concessione, anche se esercitate in area non demaniale;

n) definizione, al fine di favorire l'accesso delle microimprese e delle piccole imprese alle attività connesse alle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, del numero massimo di concessioni di cui può essere titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, tenendo conto, in relazione a nuove concessioni di aree libere delle oggettive esigenze delle imprese che gestiscono una pluralità di strutture turistico ricettive e prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate al fine di verificare il rispetto del numero massimo;

o) revisione della disciplina del codice della navigazione al fine di adeguarne il contenuto ai criteri previsti dal presente articolo;

p) previsione che, laddove l'ente competente non abbia ancora definito, nonostante il decorso dei termini del procedimento, la domanda di sdemanializzazione di aree del demanio accidentale presentata da chi sia titolare anche della concessione sull'area del demanio necessario, la procedura selettiva di cui alla lettera *b)* venga avviata solo dopo la definizione del procedi-

mento di sdemanializzazione, con corrispondente proroga tecnica della concessione in essere.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni con essi incompatibili e dettano la disciplina di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 sono estese alle imprese che gestiscono stabilimenti balneari. La rivalutazione prevista dal suddetto articolo può essere eseguita sino al terzo bilancio di esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche per le imprese operanti nei settori alberghiero e termale.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

2.0.1000/55

GASPARRI, MALLEGNI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPATHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, sostituire il capoverso «Art. 2-ter», con il seguente:

«Art. 2-ter

(Accertamento della scarsità della risorsa)

1. Al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE (direttiva servizi) è necessario attendere gli esiti previsti all'articolo della presente legge.

2. Qualora venga accertata la scarsità della risorsa a seguito dell'accertamento, provvedere ad inserire le concessioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del

comma 1 articolo 2-*bis* nell'elenco delle esclusioni previste dal decreto legislativo n. 59 del 2010».

2.0.1000/56

PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, sostituire il capoverso «Art. 2-ter», con il seguente:

«Art. 2-ter

(Accertamento della scarsità della risorsa)

1. Al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE (direttiva servizi) è necessario attendere gli esiti previsti all'articolo della presente legge.

2. Qualora venga accertata la scarsità della risorsa a seguito dell'accertamento, provvedere ad inserire le concessioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 articolo 2-*bis* nell'elenco delle esclusioni previste dal decreto legislativo n. 59 del 2010».

2.0.1000/57

RONZULLI, MALLEGNI, GASPARRI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPANATHU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Delega in materia di affidamento delle nuove concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e delle concessioni in essere in caso di sussistenza della scarsità delle risorse»;

b) *al comma 1, sostituire le parole:* «in materia di concessioni demaniali marittime» *con le seguenti:* «in materia di rilascio di nuove concessioni demaniali marittime».

2.0.1000/58

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», alla rubrica, dopo la parola: «turistico-ricreative», aggiungere le seguenti: «e delle concessioni in essere in caso di sussistenza della scarsità delle risorse».

2.0.1000/59

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», nella rubrica, dopo le parole: «in materia di affidamento delle», aggiungere la seguente: «nuove».

2.0.1000/60

NUGNES, LA MURA, MANTERO

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 1, sostituire le parole: «favorirne la pubblica», con le seguenti: «finalizzato a tutelare il bene pubblico e il diritto pubblico al mare favorendone la pubblica e libera».

2.0.1000/61

VACCARO, PUGLIA, FEDE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 1, dopo le parole: «patrimonio culturale», ovunque ricorrano, inserire le seguenti: «e paesaggistico».

2.0.1000/62

GIACOBBE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» sopprimere le parole: «uno o»;*

- b) *al comma 2, dopo le parole:* «I decreti legislativi di cui al comma 1,», *inserire le parole:* «ad esclusione di quelli dedicati alla nautica,»;
- c) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. I decreti legislativi relativi alle concessioni per la realizzazione e la gestione di infrastrutture dedicate all'ormeggio con finalità turistico-ricreative di unità nautiche da diporto sono adottati con le modalità di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: affidamento delle concessioni sulla base di procedure di evidenza pubblica e nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento e, nel caso di rinnovi, valorizzando l'esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione alle attività del diporto e gli investimenti effettuati, la stabilità occupazionale e la continuità delle attività economiche, definendo criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante, in ragione dei predetti criteri e del valore aziendale dell'impresa.».

2.0.1000/63

LA MURA, NUGNES, ANGRISANI, DI MICCO, GIANNUZZI, ABATE, VANIN, NATURALE, MORONESE, SBRANA, CORRADO, GRANATO, BOTTO, LEZZI, MORRA, LANNUTTI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere le parole:* «e semplificare»;
- b) *dopo le parole:* «favorirne la pubblica» *aggiungere le seguenti:* «e libera»;
- c) *dopo le parole:* «nel rispetto delle politiche di protezione dell'ambiente» *aggiungere le seguenti:* «e, in particolare, di protezione degli ecosistemi costieri, nonchè».
-

2.0.1000/64

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 1, dopo le parole: «semplificare la disciplina in materia» *aggiungere* «di rilascio di nuove».

2.0.1000/65

CAUSIN

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 1, sopprimere le parole:* «, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro»;

- *al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da:* «o libere attrezzature,» *fino a:* «delle relative violazioni»;

- *al comma 2, lettera b), dopo le parole:* «sulla base di procedure selettive» *aggiungere le seguenti:* «, da attivare nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili», *e, in fine, dopo le parole:* «con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza,» *aggiungere le seguenti:* «salvo quanto previsto alla successiva lettera n) »;

- *al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:*

«b1) attribuzione della precedenza, ai fini della scelta del concessionario, alle offerte presentate dai soggetti che esercitano attività di impresa in strutture turistico-ricettive in aree prospicienti quelle oggetto di concessione, siano esse demaniali o private, o in aree situate a cavallo della dividente demaniale, fermo restando che da tale precedenza non può derivare un pregiudizio per la posizione dell'eventuale concessionario uscente che abbia presentato un'offerta;».

«b2) attribuzione, a parità di requisiti e punteggio all'esito della procedura selettiva, di una preferenza, ai fini della scelta del concessionario, per le offerte presentate dai concessionari uscenti che abbiano manifestato il proprio interesse a continuare ad utilizzare il bene demaniale;».

- *al comma 2, lettera c), dopo le parole:* «adeguata considerazione» *aggiungere le seguenti:* «della continuità d'impresa, del riconoscimento e della tutela », *dopo le parole:* «e dei beni materiali e immateriali», *aggiungere le seguenti:* «del legittimo affidamento, tenendo conto», *dopo le parole:* «della professionalità acquisita» *aggiungere le seguenti:* «, anche considerando le specificità delle», *e sopprimere le parole:* «anche da parte di»;

- *al comma 2, lettera d), dopo le parole:* «delle aree demaniali» *aggiungere le seguenti:* «libere, ancora disponibili,», *e dopo le parole:* «delle microimprese e piccole imprese» *aggiungere le seguenti:* «, ferma restando la necessità di assicurare l'integrità delle aree demaniali prospicienti le strutture ricettive;».

- *al comma 2, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al numero 1), sopprimere le parole:* «, e di enti del terzo settore»;

b) *al numero 2), dopo le parole:* «da applicare,» *aggiungere le seguenti:* «in occasione dell'assegnazione di nuove concessioni concernenti le aree demaniali libere, ancora disponibili,»;

c) *al numero 4), dopo le parole:* «programma di interventi indicati» *aggiungere le seguenti:* «o già realizzati »;

d) *al numero 5.1), sopprimere le parole:* «di gestione di beni pubblici»;

e) *sopprimere il numero 5.2);*

f) *dopo il numero 6), inserire il seguente:*

«6-bis) *previsione dell'obbligo di inserire nelle offerte l'impegno ad applicare ai lavoratori dipendenti impegnati nell'attività che si svolge sull'area che costituisce oggetto della concessione demaniale condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni nazionali del settore turismo comparativamente più rappresentative»;*

g) *al numero 7), dopo le parole:* «per un periodo non superiore» *aggiungere le seguenti:* «a cinquanta anni», *sopprimere le parole da:* «a quanto necessario» *fino a:* «opere da realizzare», *sopprimere le parole:* «con divieto espresso di proroghe e rinnovi anche automatici», *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «consentendo il rinnovo tacito nei casi in cui non siano state presentate manifestazioni di interesse da soggetti terzi almeno dodici mesi prima la scadenza della concessione; ».

- *al comma 2, lettera l), sopprimere le parole da:* «del mancato ammortamento degli investimenti» *fino a:* «o di interesse turistico», *e dopo le parole:* «in ragione del» *aggiungere le seguenti:* «del valore attuale degli investimenti, dei diritti e dei beni, materiali e immateriali, costituenti il patrimonio aziendale e della perdita dell'avviamento commerciale, anche in relazione alle attività commerciali o di interesse turistico connesse alla concessione, anche se esercitate in area non demaniale;».

- *al comma 2, lettera l), dopo le parole:* «a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale,» *aggiungere le seguenti:* «tenendo conto delle oggettive esigenze delle imprese che gestiscono una pluralità di strutture turistico ricettive e»;

- *al comma 2, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e al fine di consentire prima dell'avvio delle procedure selettive di cui al comma 2, lettera b), l'incameramento semplificato, previa eventuale legittimazione delle sole difformità non essenziali e compatibili coi valori paesaggistici, delle opere non amovibili costruite sulla zona demaniale;».

- *al comma 2, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:*

«n) *previsione che, laddove l'ente competente non abbia ancora definito, nonostante il decorso dei termini del procedimento, la domanda di sdemanializzazione di aree del demanio accidentale presentata da chi sia titolare anche della concessione sull'area del demanio necessario, la procedura selet-*

tiva di cui alla lettera *b*) venga avviata solo dopo la definizione del procedimento di sdemanializzazione, con corrispondente proroga tecnica della concessione in essere.».

- dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 sono estese alle imprese che gestiscono stabilimenti balneari. La rivalutazione prevista dal suddetto articolo può essere eseguita sino al terzo bilancio di esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche per le imprese operanti nei settori alberghiero e termale.».

2.0.1000/66

VESCOVI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso «Art. 2-ter», comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nonché la disciplina in materia di concessioni per la realizzazione e la gestione di infrastrutture dedicate alla nautica da diporto, ivi inclusi i punti d'ormeggio».*

b) *dopo il capoverso «Art. 2-ter», inserire il seguente:*

«Art. 2-quater

(Delega in materia di concessioni per la realizzazione e la gestione di infrastrutture turistico-ricreative dedicate alla nautica da diporto, ivi inclusi i punti d'ormeggio)

1. Con le modalità di cui al precedente articolo 2-ter, comma 1, sono adottati uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina relativa alla realizzazione e alla gestione di strutture dedicate all'ormeggio di unità nautiche da diporto, nell'ambito delle attività turistico-ricreative, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) affidamento delle concessioni sulla base di procedure di evidenza pubblica e nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento;

b) nel caso di rinnovi, valorizzazione dell'esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione alle attività del diporto, della stabilità occupazionale e della continuità delle attività della filiera nautica,

c) definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante, individuati recependo metodologie che valorizzino elemen-

ti reddituali e/o finanziari e/o patrimoniali, elaborati e utilizzati nella prassi professionali del settore, in base all'attività svolta e agli asset del concessionario;

d) distinzione fra le concessioni assentite entro il 31 dicembre 2009 e quelle successivamente a tale data e tutelando le concessioni infungibili in quanto strumentali ad altra attività d'impresa».

2.0.1000/67

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPANHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso «2-ter», comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nonché la disciplina in materia di concessioni per la realizzazione e la gestione di infrastrutture dedicate alla nautica da diporto, ivi inclusi i punti d'ormeggio».*

b) *dopo il capoverso «Art. 2-ter» inserire il seguente:*

«Art. 2-quater

(Delega in materia di concessioni per la realizzazione e la gestione di infrastrutture turistico-ricreative dedicate alla nautica da diporto, ivi inclusi i punti d'ormeggio)

1. Con le modalità di cui al precedente articolo 2-ter, comma 1, sono adottati uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina relativa alla realizzazione e alla gestione di strutture turistico-ricreative dedicate alla nautica da diporto.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive e nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento;

b) nel caso di rinnovi, valorizzazione dell'esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione alle attività del diporto; della stabilità occupazionale e della continuità delle attività della filiera nautica, definendo criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante, individuati recependo metodologie che valorizzino elementi reddituali e/o finanziari e/o patrimoniali, elaborate e utilizzate nella prassi professionali del settore, in base all'attività svolta e agli asset del concessionario, distinguendo fra le concessioni assentite entro il 31 dicembre 2009 e quelle successivamente a tale

data e tutelando le concessioni infungibili in quanto strumentali ad altra attività d'impresa.».

2.0.1000/68

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 1, dopo le parole: «punti d'ormeggio» aggiungere: «ovvero a disciplinare la materia delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative nella ipotesi di accertata sussistenza della scarsità delle risorse secondo i parametri previsti dal precedente articolo 1, comma 1.».

2.0.1000/69

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero a disciplinare la materia delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative nella ipotesi di accertata sussistenza della scarsità delle risorse secondo i parametri previsti dal precedente articolo 2-bis, comma 01.».

2.0.1000/70

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, GIANNUZZI, MORRA, LA MURA, MORONESE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis) Al fine di tutelare e salvaguardare la specificità di manufatti tipici e caratterizzanti l'identità dei luoghi e dell'ingegno locale, come espressione di antichi valori sociali e culturali, nonché assicurare la conservazione del patrimonio nazionale storico e tradizionale, per i trabocchi, compresi quelli da molo, i caliscendi e i bilancini esistenti sulla costa e sui porti, qualora tutelati o valorizzati da leggi regionali, è prevista, l'esclusione dalla procedura di selezione di cui all'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE e dall'articolo 16 decreto legislativo n. 59 del 2010. Per i trabocchi trova applicazione il regime derogatorio ammesso nel considerando n. 40 della direttiva 2006/123/CE, sussistendo motivi imperativi d'interesse generale e di necessità stante l'esiguo

numero dei trabocchi esistenti, con il divieto di nuove costruzioni, idoneo a garantire che la realizzazione dell'obiettivo perseguito non vada oltre quanto necessario al raggiungimento dello stesso.».

2.0.1000/71

GIACOBBE

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Art. 2-ter», comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) determinazione di parametri che indichino se, per ogni area demaniale, vi sia scarsità della risorsa naturale ed interesse transfrontaliero certo, specificando che, in assenza di uno dei due elementi, l'area demaniale non è soggetta alle procedure comparative»;

b) *alla lettera c), dopo le parole: «indicati dal presente articolo», inserire le seguenti parole: «al fine di quantificare l'indennizzo da corrispondersi al concessionario uscente»;*

c) *sopprimere la lettera d);*

d) *alla lettera e), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «e di enti del terzo settore»;*

e) *alla lettera e), sopprimere il numero 2);*

f) *alla lettera e), numero 4), sopprimere le seguenti parole: «con preferenza del programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili»;*

g) *alla lettera e), numero 5.1), sopprimere le seguenti parole: «o ad analoghe attività di gestione di beni pubblici»;*

h) *alla lettera e), numero 5.2), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «dieci»;*

i) *alla lettera i), dopo le parole: «in ragione» inserire le seguenti: «degli elementi patrimoniali, tangibili e intangibili, delle prospettive (settoriali) di reddito, di cui beneficerà l'eventuale concessionario subentrante, quantificato con perizia di parte secondo la formula relativa al modello misto patrimoniale reddituale nella versione stabilita dall'UEC (Union des Experts Comptable)»;*

l) *dopo la lettera i) inserire la seguente:*

«i-bis) introduzione di parametri unitari nazionali entro cui le singole Regioni possano applicare l'aliquota addizionale sui canoni demaniali marittimi».

m) alla lettera l), sostituire le parole: «del numero massimo di concessioni» con le seguenti: i« del numero massimo di metri quadrati da dare in concessione».

2.0.1000/72

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPANHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) determinazione di parametri che indichino se, per ogni area demaniale, vi sia scarsità della risorsa naturale ed interesse transfrontaliero certo, specificando che, in assenza di uno dei due elementi, l'area demaniale non è soggetta alle procedure comparative».

2.0.1000/73

NUGNES, LA MURA, MANTERO

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter» comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) determinazione di criteri omogenei per l'individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l'adeguata ed equanime suddivisione tra le aree demaniali libere, libere attrezzate e in concessione, il libero godimento della visione e dell'accesso al mare, tramite la visibile, adeguata, costante e inequivocabile presenza di ampi varchi liberi e gratuiti di accesso e transito attraverso l'area in concessione per il raggiungimento della battigia antistante, anche al fine del godimento della spiaggia e della balneazione, con la previsione, in mancanza di questi o in caso di qualunque ostacolo da parte del titolare della concessione al libero e gratuito accesso alla battigia, delle conseguenze sanzionatorie delle relative violazioni, fino alla revoca della concessione;».

2.0.1000/74

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), sostituire le parole: «criteri omogenei» con le seguenti: «criteri determinati in base alle caratteristiche regionali» e le parole: «la costante presenza di varchi per» con la seguente: «garantire»;*

b) *sopprimere la lettera d);*

c) *alla lettera e), numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché degli operatori economici in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e delle imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile»;*

d) *alla lettera e), sopprimere il numero 2);*

e) *alla lettera e), numero 4), sostituire le parole: «completamente amovibili» con le seguenti: «di facile rimozione»;*

f) *alla lettera e), sostituire il numero 5.1) con il seguente:*

«5.1) dell'esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all'attività oggetto di concessione, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza;».

g) *alla lettera e), numero 5.2), sopprimere le seguenti parole: «o di altre di attività d'impresa o di tipo professionale»;*

h) *alla lettera i), sostituire le parole: «mancato ammortamento degli investimenti realizzati nel corso del rapporto concessorio e autorizzati dall'ente concedente e della perdita dell'avviamento connesso ad attività commerciali o di interesse turistico» con le seguenti: «riconoscimento degli investimenti e del valore dell'impresa balneare e dei beni materiali e immateriali e della professionalità acquisita da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali».*

2.0.1000/75

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), sopprimere le parole: «assicurando l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate» e le parole: «anche al fine di balneazione»;*

2) *alla lettera a), sostituire le parole:* «la costante presenza di varchi» *con le seguenti:* «la presenza di ingressi»;

3) *alla lettera c) sostituire le parole:* «anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-recettive che gestiscono concessioni demaniali» *con le seguenti:* «anche da parte dell'impresa che gestisce la concessione demaniale oggetto dell'affidamento, in forma diretta o indiretta»;

4) *alla lettera d) dopo le parole:* «aree demaniali» *inserire la seguente:* «libere»;

5) *alla lettera e), numero 1) sostituire le parole:* «favoriscano la massima» *con le seguenti:* «consentano la»;

6) *alla lettera e), numero 2) sopprimere le parole:* «prevalente o totale»;

7) *alla lettera e), numero 4), sostituire le parole:* «attrezzature non fisse e completamente amovibili» *con le seguenti:* «attrezzature di facile rimozione»;

8) *alla lettera e):*

1. *al numero 5.1), sopprimere le seguenti parole:* «o ad analoghe attività di gestione di beni pubblici, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori»;

2. *al numero 5.2) sopprimere la parola:* «prevalente»;

9) *alla lettera g) sostituire le parole:* «sono consentiti» *con le seguenti:* «è vietato» *e aggiungere le parole:* «, fermo restando in ogni caso la salvaguardia della libertà dell'impresa».

10) *dopo la lettera m) aggiungere la seguente:*

«*m-bis*) previsione che le concessioni demaniali marittime vengano assegnate in affidamento mediante procedura di selezione solo quando, sulla base della mappatura di cui all'articolo 2, la risorsa naturale sia scarsa, ai sensi dell'art. 12 della direttiva 2006/123/CE, o sussista un interesse transfrontaliero certo, ai sensi dell'art. 49 TFUE.».

2.0.1000/76

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2 apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a) apportare le seguenti modifiche:*

a. *sopprimere le parole:* «assicurando l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate» *e le parole:* «anche al fine di balneazione»;

b. *sostituire le parole:* «la costante presenza di varchi» *con le seguenti:* «la presenza di ingressi»;

b) *alla lettera c) sostituire le parole:* «anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-recettive che gestiscono concessioni demaniali» *con le seguenti:* «anche da parte dell'impresa che gestisce la concessione demaniale oggetto dell'affidamento, in forma diretta o indiretta»;

c) *alla lettera d) dopo le parole:* «aree demaniali» *inserire la seguente:* «libere»;

d) *alla lettera e):*

a) *al numero 1) sostituire le parole:* «favoriscano la massima» *con le seguenti:* «consentano la»;

b) *al numero 2) sopprimere le parole:* «prevalente o totale»;

c) *al numero 4) sostituire le parole:* «attrezzature non fisse e completamente amovibili» *con le seguenti:* «attrezzature di facile rimozione»;

d) *al numero 5) apportare le seguenti modifiche:*

i. *al numero 5.1), sopprimere le seguenti parole:* «o ad analoghe attività di gestione di beni pubblici, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori»;

ii. *al numero 5.2) sopprimere la parola:* «prevalente»;

e) *alla lettera g) sostituire le parole:* «sono consentiti» *con le seguenti:* «è vietato» *e aggiungere le parole:* «, fermo restando in ogni caso la salvaguardia della libertà dell'impresa».

f) *dopo la lettera m) aggiungere le seguenti:*

<m-bis) previsione che le concessioni demaniali marittime vengano assegnate in affidamento mediante procedura di selezione solo quando, sulla base della mappatura di cui all'articolo 2, la risorsa naturale sia scarsa, ai sensi dell'art. 12 della direttiva 2006/123/CE, o sussista un interesse transfrontaliero certo, ai sensi dell'art. 49 TFUE.».

2.0.1000/77

GASPARRI, MALLEGGNI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPANATHU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera a), sostituire le parole: «tra le aree demaniali», con le seguenti: «tra le nuove aree demaniali già».

2.0.1000/78

GIACOBBE

All'emendamento 2.0.1000, all'emendamento 2.0.1000, capoverso «Art. 2-ter», comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), *dopo la parola: «libere» sopprimere le parole da: «o libere attrezzate» fino alla fine della lettera;*

b) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) in sede di affidamento adeguata considerazione della continuità d'impresa, del riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni materiali e immateriali e del valore aziendale delle imprese, che tengano conto della professionalità acquisita in qualità di concessionario di beni demaniali marittimi, del legittimo affidamento e di ogni altra considerazione di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto;»;

c) *sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) prevedere un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino alle concessioni in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della necessaria ricognizione e mappatura del demanio marittimo, lacuale e fluviale e a tutela dei diritti acquisiti lesi con la revisione e il riordino della legislazione introdotte dalla presente legge;»;

d) *sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) previsione, a parità di requisiti e di punteggio all'esito della procedura selettiva, del diritto di preferenza in favore del concessionario uscente;»;

e) *sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) prevedere l'equo indennizzo del concessionario uscente, posto a carico del subentrante, in ragione del valore attuale degli investimenti, dei

diritti e dei beni, materiali ed immateriali, costituenti il patrimonio aziendale e della perdita dell'avviamento commerciale;»;

f) *dopo la lettera i) aggiungere la seguente:*

«*i-bis*) prevedere la proroga della concessione fino alla consegna dell'area al concessionario entrante;».

2.0.1000/79

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, DE POLI, BERARDI, PAPATHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) dopo la parola: «libere» sopprimere le parole: «o e libere attrezzate» fino alla parola: «violazioni»;*

b) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«*c*) in sede di affidamento adeguata considerazione della continuità d'impresa, del riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni materiali e immateriali e del valore aziendale delle imprese, che tengano conto della professionalità acquisita in qualità di concessionario di beni demaniali marittimi, del legittimo affidamento e di ogni altra considerazione di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto;»;

c) *sostituire la lettera d) è con la seguente:*

«*d*) prevedere un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino alle concessioni in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della necessaria ricognizione e mappatura del demanio marittimo, lacuale e fluviale e a tutela dei diritti acquisiti lesi con la revisione e il riordino della legislazione introdotte dalla presente legge;»;

d) *sostituire la lettera e) è con la seguente:*

«*e*) previsione, a parità di requisiti e di punteggio all'esito della procedura selettiva, del diritto di preferenza in favore del concessionario uscente;»;

e) *sostituire la lettera i) è con la seguente:*

«*i*) prevedere l'equo indennizzo del concessionario uscente, posto a carico del subentrante, in ragione del valore attuale degli investimenti, dei

diritti e dei beni, materiali ed immateriali, costituenti il patrimonio aziendale e della perdita dell'avviamento commerciale;».

f) *dopo la lettera i) aggiungere la seguente:*

«l) prevedere la proroga della concessione fino alla consegna dell'area al concessionario entrante;».

2.0.1000/80

DAMIANI, MALLEGGNI, GASPARRI, RONZULLI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPANHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera a), sostituire le parole: «la costante presenza di varchi» con le seguenti: «la presenza di accessi».

2.0.1000/81

TURCO, CROATTI, LUPO, FEDE

All'emendamento 2.0.1000, all'emendamento 2.0.1000, capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «la costante presenza di varchi» con le seguenti: «la costante accessibilità».

2.0.1000/82

BARBONI, MALLEGGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPANHEU

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «la costante presenza di varchi per» con la seguente: «garantire».

2.0.1000/83

SANTILLO, VACCARO, PUGLIA, COLTORTI, FEDE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi compresa la revoca della concessione».

2.0.1000/84

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, GIANNUZZI, MORRA, LA MURA, MORONESE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2 lettera a), dopo la parola: «violazioni», aggiungere le seguenti: «, che devono arrivare fino alla revoca della concessione stessa».

2.0.1000/85

GIACOBBE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «A tal fine si rende obbligatorio l'esperimento della mappatura complessiva delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali»;*

b) *sostituire la lettera d), con la seguente: «d) definizione dei presupposti e dei casi per l'eventuale frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali da affidare in concessione, nel rispetto della vigente pianificazione turistica approvata, al fine di favorire la massima partecipazione delle micro-imprese e piccole imprese estendendo le aree concedibili nell'ambito della mappatura delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali, ad oggi rilasciate ad enti pubblici o apparati ministeriali»;*

2.0.1000/86

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «A tal fine si rende obbligatorio

l'esperimento della mappatura complessiva delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali».

2.0.1000/87

TURCO, CROATTI, LUPO, FEDE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2:

1) *dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) determinazione di criteri, parametri e modalità per definire e accertare la scarsità della risorsa naturale balneare a livello territoriale regionale, prevedendo idonei strumenti di pubblicità delle risultanze dell'accertamento»;*

2) *alla lettera b), premettere le seguenti parole: «nei casi cui la risorsa naturale demaniale balneare sia dichiarata scarsa su base regionale a seguito delle risultanze e degli accertamenti di cui alla lettera a-bis»;*

3) *dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) in caso di accertamento di risorsa non scarsa, per le sole le aree balneari disponibili per nuove concessioni, si applicano le disposizioni di cui alla lettera b). Per le concessioni ed i rapporti di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 2-bis, continuano ad operare i meccanismi di affidamento diretto, secondo criteri di selezione improntati alla trasparenza, imparzialità e pubblicità, per una durata non eccedente il periodo residuo di ammortamento degli eventuali investimenti già effettuati, aumentato di un ulteriore periodo corrispondente al tempo di ammortamento di nuovi investimenti attestati da un piano economico-finanziario presentato all'atto di assegnazione della concessione e approvato dall'ente concedente, con esplicito divieto di qualsiasi forma di rinnovo o proroga. Spetta all'ente concedente vigilare sul rispetto del piano degli investimenti e procedere alla revoca della concessione in caso di inadempimento anche lieve o di difformità o di qualsiasi forma di abuso edilizio. L'ente pubblico concedente comunica al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'elenco degli affidamenti diretti, al fine di consentire le verifiche di merito e di garantire la necessaria pubblicità, assicurandone la pubblicazione in formato open-data;».

2.0.1000/88

LA MURA, NUGNES, ANGRISANI, DI MICCO, GIANNUZZI, ABATE, VANIN, NATURALE, MORONESE, SBRANA, CORRADO, GRANATO, BOTTO, LEZZI, MORRA, LANNUTTI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

«a-bis) prevedere, con specifico riferimento alle spiagge e, alle altre tipologie di aree dedicate alla balneazione, che, per singolo Comune:

1) sia garantita almeno una percentuale di area libera non inferiore al 50 per cento. Tale area non deve essere interessata da fenomeni erosivi, da rischi di altro tipo, come, ad esempio, i rischi di caduta massi, di frane, di allagamenti, o inquinamento, al fine di assicurarne la piena fruizione in sicurezza;

2) e che la restante percentuale di spiagge e di aree possa essere affidata in concessione o gestita come area libera attrezzata solo laddove ricorrano le condizioni di integrità della spiaggia come descritte al numero 1), così da assicurare la piena fruizione in sicurezza anche con riferimento alle aree affidate in concessione o gestite come aree libere attrezzate;

a-ter) prevedere meccanismi volti a garantire l'approvazione e l'attuazione, da parte dei Comuni, dei piani di utilizzo degli arenili nel rispetto dei criteri di cui alla lettera a-bis);».

2.0.1000/89

GIACOBBE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) nei casi in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, l'affidamento delle concessioni avverrà sulla base di procedure selettive nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza;».

2.0.1000/90

NUGNES, LA MURA, MANTERO

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, alla lettera b), dopo le parole: «di procedure selettive», aggiungere le seguenti: «nel rispetto delle evidenze risultanti dalla mappatura delle aree affidate in concessione atte a verificare la scarsità delle risorse così come previsto dall'art. 12 della legge n. 123 del 2006.».

2.0.1000/91

GASPARRI, MALLEGGI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPANICOLA, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, alla lettera b), dopo le parole: «procedure selettive», aggiungere le seguenti: «nel rispetto delle evidenze risultanti dalla mappatura delle aree affidate in concessione atte a verificare la scarsità delle risorse così come previsto dall'articolo 12 della legge n. 123 del 2006.».

2.0.1000/92

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b), dopo le parole: «trasparenza e adeguata pubblicità», inserire le seguenti: «, nonché di tutela dei soggetti concessionari uscenti»;*

b) *sostituire la lettera c) con la seguente: «c) in sede di affidamento della concessione, e comunque nel rispetto dei criteri indicati dal presente articolo, adeguata considerazione da parte dell'autorità aggiudicatrice degli investimenti già effettuati dai soggetti concessionari uscenti, del valore aziendale e commerciale dell'impresa titolare di strutture turistico-ricettive che gestisce la concessione demaniale oggetto dell'affidamento, dei beni materiali e immateriali ad essa riferibili e della professionalità da essa acquisita nel tempo, nonché valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell'ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale»;*

c) *sostituire la lettera d) con la seguente: «d) definizione dei presupposti e dei casi per il frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali libere da affidare in concessione, ferma restando la necessità di rispecchiare, per le*

aree demaniali già oggetto di affidamento, l'attuale suddivisione, funzionale all'agire economico di micro e piccole imprese»;

d) *alla lettera e), numero 1), sostituire le parole:* «, anche di piccole dimensioni, e di enti del terzo settore» *con le seguenti:* «di micro e piccole dimensioni»;

e) *alla lettera e), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al numero 5.1), sostituire le parole:* «o ad analoghe attività di gestione di beni pubblici, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori» *con le seguenti:* «, in maniera tale da consentire alle imprese già titolari di strutture turistico-ricettive insistenti sull'area demaniale oggetto di concessione di presentare, ai fini dell'affidamento, una offerta almeno superiore al quinto del prezzo dell'offerta temporaneamente migliore»;

b) *al numero 5.2), sopprimere la parola:* «prevalente» *e le parole da:* «, nei limiti definiti» *fino alla fine del periodo;*

f) *alla lettera e), numero 7), sostituire le parole:* «non superiore a quanto necessario per» *con le seguenti:* «non necessariamente determinato, stante la possibilità di prevedere clausole di preventiva rinuncia alla risoluzione del contratto limitatamente esercitabili dall'amministrazione aggiudicatrice e, in ogni caso, congruo a».

2.0.1000/93

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b), dopo le parole:* «trasparenza e adeguata pubblicità,» *inserire le seguenti:* «, nonché di tutela dei soggetti concessionari uscenti»;

b) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) in sede di affidamento della concessione, e comunque nel rispetto dei criteri indicati dal presente articolo, adeguata considerazione da parte dell'autorità aggiudicatrice degli investimenti già effettuati dai soggetti concessionari uscenti, del valore aziendale e commerciale dell'impresa titolare di strutture turistico-ricettive che gestisce la concessione demaniale oggetto dell'affidamento, dei beni materiali e immateriali ad essa riferibili e della professionalità da essa acquisita nel tempo, nonché valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell'ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale»;

c) *sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) definizione dei presupposti e dei casi per il frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali libere da affidare in concessione, ferma restando la necessità di rispecchiare, per le aree demaniali già oggetto di affidamento, l'attuale suddivisione, funzionale all'agire economico di micro e piccole imprese»;

d) *alla lettera e):*

1) *al numero 1), sostituire le parole:* «, anche di piccole dimensioni, e di enti del terzo settore» *con le seguenti:* «di micro e piccole dimensioni»;

2) *al numero 5), apportare le seguenti modificazioni:*

a. *al numero 5.1), sostituire le parole:* «o ad analoghe attività di gestione di beni pubblici, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori» *con le seguenti:* «, in maniera tale da consentire alle imprese già titolari di strutture turistico-ricettive insistenti sull'area demaniale oggetto di concessione di presentare, ai fini dell'affidamento, una offerta almeno superiore al quinto del prezzo dell'offerta temporaneamente migliore»;

b. *al numero 5.2), sopprimere la parola:* «prevalente» *e le parole da:* «, nei limiti definiti» *fino alla fine del periodo;*

3) *al numero 7), sostituire le parole:* «non superiore a quanto necessario per» *con le seguenti:* «non necessariamente determinato, stante la possibilità di prevedere clausole di preventiva rinuncia alla risoluzione del contratto limitatamente esercitabili dall'amministrazione aggiudicatrice e, in ogni caso, congruo a».

2.0.1000/94

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPANHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, alla lettera b), dopo le parole: «trasparenza e adeguata pubblicità,» *inserire le seguenti:* «, nonché di tutela dei soggetti concessionari uscenti».

2.0.1000/95

L'ABBATE, SANTILLO, VACCARO, PUGLIA, FEDE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera b), dopo le parole: «adeguata pubblicità,» inserire le seguenti: «tutela dell'ambiente ed efficienza energetica,».

2.0.1000/96

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera b), aggiungere dopo le parole: «da avviare con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza» le seguenti: «salvo quanto previsto alla successiva lettera m-bis)».

Conseguentemente, dopo la lettera m) del comma 2, aggiungere la seguente:

«m-bis) previsione che, laddove l'ente competente non abbia ancora definito, nonostante il decorso dei termini del procedimento, la domanda di sdemanializzazione di aree del demanio accidentale presentata da chi sia titolare anche della concessione sull'area del demanio necessario, la procedura selettiva di cui alla lettera b) venga avviata solo dopo la definizione del procedimento di sdemanializzazione, con corrispondente proroga tecnica della concessione in essere».

2.0.1000/97

FEDE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con una tempistica che preveda un ordine di priorità per l'affidamento a partire da quelle concessioni che sono state soggette ad interventi di riqualificazione, investimenti e subingressi meno recenti».

2.0.1000/98

PAPATHEU, MALLEGGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE,
TOFFANIN, BERARDI, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2:

a) *dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) attribuzione della precedenza, ai fini della scelta del concessionario, alle offerte presentate dai soggetti che esercitano attività di impresa in aree prospicienti quelle oggetto di concessione, siano esse demaniali o private, o in aree situate a cavallo della dividente demaniale, *fermo restando che tale precedenza non può essere fatta valere nei confronti del concessionario uscente che abbia presentato un'offerta»;

b) *alla lettera d), dopo le parole: «microimprese e piccole imprese», aggiungere le seguenti: «, ferma restando la necessità di assicurare l'integrità delle aree demaniali prospicienti le strutture ricettive.»;*

c) *alla lettera l), dopo le parole: «regionale o nazionale,», inserire le seguenti: «tenendo conto delle oggettive esigenze delle imprese che gestiscono una pluralità di strutture turistico ricettive e».*

2.0.1000/99

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) attribuzione della precedenza, ai fini della scelta del concessionario, alle offerte presentate dai soggetti che esercitano attività di impresa in strutture turistico-ricettive in aree prospicienti quelle oggetto di concessione, siano esse demaniali o private, o in aree situate a cavallo della dividente demaniale, fermo restando che da tale precedenza non può derivare un pregiudizio per la posizione dell'eventuale concessionario uscente che abbia presentato un'offerta»;

b) *alla lettera d), dopo le parole: «microimprese e piccole imprese», aggiungere le seguenti: «, ferma restando la necessità di assicurare l'integrità delle aree demaniali prospicienti le strutture ricettive.»;*

c) *alla lettera l), dopo le parole: «regionale o nazionale,», inserire le seguenti: «tenendo conto delle oggettive esigenze delle imprese che gestiscono una pluralità di strutture turistico ricettive e».*

2.0.1000/100

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPATHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) nel caso di imprese per le quali la concessione demaniale costituisce un bene strumentale all'esercizio dell'attività, in sede di affidamento della concessione, verrà riconosciuto un diritto di prelazione alle imprese, concessionari uscenti, siano esse demaniali o private, o in aree situate a cavallo della dividende demaniale;».

2.0.1000/101

GIACOBBE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) nel caso di imprese turistico-ricettive per le quali la concessione demaniale costituisce un bene strumentale all'esercizio dell'attività, in sede di affidamento della concessione, verrà riconosciuto un diritto di prelazione alle imprese concessionarie uscenti, titolari di strutture turistico-ricettive in aree prospicienti quelle oggetto di concessione, siano esse demaniali o private, o in aree situate a cavallo della dividende demaniale;».

2.0.1000/102

TURCO

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) nel caso di imprese turistico-ricettive per le quali la concessione demaniale costituisce un bene strumentale all'esercizio dell'attività, in sede di affidamento della concessione, verrà riconosciuto un diritto di prelazione alle imprese concessionarie uscenti, titolari di strutture turistico-ricettive in aree prospicienti quelle oggetto di concessione, siano esse demaniali o private, o in aree situate a cavallo della dividende demaniale;».

2.0.1000/103

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI,
PAPATHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, sopprimere la lettera c).

2.0.1000/104

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) in sede di affidamento della concessione, adeguata considerazione della continuità di impresa, degli investimenti già effettuati dai soggetti concessionari uscenti e del valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali e immateriali ad essa riferibili, che tenga conto della professionalità acquisita in qualità di concessionario di beni demaniali marittimi, del legittimo affidamento e di ogni altra considerazione di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto;».

2.0.1000/105

RONZULLI, GASPARRI, MALLEGNI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI,
PAPATHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) in sede di affidamento della concessione, e comunque nel rispetto dei criteri indicati dal presente articolo, adeguata considerazione da parte dell'autorità aggiudicatrice degli investimenti già effettuati dai soggetti concessionari uscenti, del valore aziendale e commerciale dell'impresa titolare di strutture turistico-ricettive che gestisce la concessione demaniale oggetto dell'affidamento, dei beni materiali e immateriali ad essa riferibili e della professionalità da essa acquisita nel tempo, nonché valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell'ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale».

2.0.1000/106

PAPATHEU, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI,
MALLEGNI, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera c), dopo le parole: «indicati dal presente articolo», inserire le seguenti: «al fine di quantificare l'indennizzo da corrispondersi al concessionario uscente».

2.0.1000/107

NUGNES, LA MURA, MANTERO

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «adeguata considerazione degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali e immateriali, della professionalità acquisita anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali».

2.0.1000/108

TURCO, CROATTI, LUPO, FEDE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «adeguata considerazione» con le seguenti: «adeguato riconoscimento ai concessionari uscenti».

2.0.1000/109

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «adeguata considerazione» con la seguente: «valorizzazione».

2.0.1000/110

GIACOBBE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera c), sostituire le parole: «della professionalità acquisita anche da parte di imprese

titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali,» con le seguenti: «della professionalità acquisita, delle specificità delle imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali, per le quali la concessione è bene strumentale all'esercizio dell'attività,».

2.0.1000/111

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPATHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, alla lettera c) sostituire le parole: «della professionalità acquisita anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali,» con le seguenti: «della professionalità acquisita, delle specificità delle imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali, per le quali la concessione è bene strumentale all'esercizio dell'attività,».

2.0.1000/112

DAMIANI, MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPATHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera c) sostituire le parole: «anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali» con le seguenti: «anche da parte dell'impresa che gestisce la concessione demaniale oggetto dell'affidamento, in forma diretta o indiretta».

2.0.1000/113

BERARDI, MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, PAPATHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, sopprimere la lettera d).

2.0.1000/114

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) definizione dei presupposti e dei casi per l'eventuale frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali da affidare in concessione, nel rispetto della vigente pianificazione turistica approvata, al fine di favorire la massima partecipazione delle micro-imprese e piccole imprese estendendo le aree concedibili nell'ambito della mappatura delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali, ad oggi rilasciate ad enti pubblici o apparati ministeriali;».

2.0.1000/115

DAMIANI, MALLEGGNI, GASPARRI, RONZULLI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPANATHU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) definizione dei presupposti e dei casi per il frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali libere da affidare in concessione, ferma restando la necessità di rispecchiare, per le aree demaniali già oggetto di affidamento, l'attuale suddivisione, funzionale all'agire economico di micro e piccole imprese;».

2.0.1000/116

DAMIANI, MALLEGGNI, GASPARRI, RONZULLI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPANATHU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera d), dopo le parole: «e dei casi», inserire le seguenti: «e dei limiti».

2.0.1000/117

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera d), dopo le parole: «dei casi» aggiungere le seguenti: «e dei limiti».

2.0.1000/118

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPANHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «delle aree», con le seguenti: «delle nuove aree».

2.0.1000/119

RONZULLI, MALLEGNI, GASPARRI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPANHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, alla lettera d) dopo le parole: «aree demaniali» inserire la seguente: «libere».

2.0.1000/120

TURCO, CROATTI, LUPO, FEDE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «da affidare in concessione», con le seguenti: «oggetto di nuove concessioni, procedendo, laddove possibile e necessario, sulle aree territoriali in cui la risorsa demaniale risulta scarsa».

2.0.1000/121

GIACOBBE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera d), dopo le parole: «al fine di favorire la massima partecipazione delle microimprese e piccole imprese» inserire le seguenti: «, ferma restando la necessità di

assicurare l'integrità delle aree demaniali prospicienti le strutture turistico-ricettive».

2.0.1000/122

BARBONI, MALLEGGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPANATHU

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, esclusivamente nelle aree ove non vi siano stabilimenti balneari già in essere.».

2.0.1000/123

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera e), dopo le parole: «delle concessioni» aggiungere le seguenti: «secondo i presupposti e i principi della presente legge».

2.0.1000/124

MALLEGGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPANATHU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, alla lettera e):

a. *al numero 1) sostituire le parole: «favoriscano la massima» con le seguenti: «consentano la»;*

b. *sopprimere il numero 2);*

c. *al numero 4) sostituire le parole: «attrezzature non fisse e completamente amovibili» con le seguenti: «attrezzature di facile rimozione»;*

d. *al numero 5) apportare le seguenti modifiche:*

1. *al numero 5.1), sopprimere le seguenti parole: «o ad analoghe attività di gestione di beni pubblici, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori»;*

2. *al numero 5.2), sopprimere la parola: «prevalente».*

2.0.1000/125

GALLONE, MALLEGGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, TOFFANIN, BERARDI, PAPANTHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, alla lettera e), al numero 1), sostituire le parole: «, anche di piccole dimensioni, e di enti del terzo settore» con le seguenti: «di micro e piccole dimensioni».

2.0.1000/126

TOFFANIN, MALLEGGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, BERARDI, PAPANTHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 1), sopprimere le parole: «e di enti del terzo settore».

2.0.1000/127

SBROLLINI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché previsione, compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, di criteri premiali da applicare alla valutazione di offerte presentate da piccole e medie imprese».

2.0.1000/128

DELL'OLIO

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», lettera e), apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis) possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, quale requisito necessario ai fini della partecipazione alle procedure selettive»;

b) *al numero 2) sopprimere le parole da: «da operatori economici» fino a: «11 aprile 2006, n. 198 e» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e*

da operatori economici che prevedono l'inclusione lavorativa per le persone con disabilità».

2.0.1000/129

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPANHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 2).

2.0.1000/130

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) previsione di criteri premiali da applicare alla valutazione di offerte presentate da operatori economici in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e in regola con l'applicazione dei contratti collettivi del settore, nazionali e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e da imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile».

2.0.1000/131

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPANHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, alla lettera e), sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) previsione di seguenti criteri premiali da applicare alla valutazione di offerte presentate:

- 2.1) residenza sul territorio in cui si svolgono le attività;
- 2.2) utilizzo della concessione quale fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare;
- 2.3) tradizione culturale del territorio;

2.4) residenza nella casa di guardianaggio ubicata presso lo stabilimento balneare in concessione».

2.0.1000/132

BERARDI, MALLEGGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, PAPANATHU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 2), sopprimere le parole: «e da imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile».

2.0.1000/133

TURCO

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 2), sostituire le parole: «e da imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile» con le seguenti: «da imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile nonché da imprese, concessionari uscenti, titolari di strutture turistico-ricettive in aree prospicienti quelle oggetto di concessione, siano esse demaniali o private, per le quali la concessione demaniale costituisce un bene strumentale all'esercizio dell'attività».

2.0.1000/134

GIACOBBE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 2), sostituire le parole: «e da imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile» con le seguenti: «da imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile nonché da imprese, concessionari uscenti, titolari di strutture turistico-ricettive in aree prospicienti quelle oggetto di concessione, siano esse demaniali o private, per le quali la concessione demaniale costituisce un bene strumentale all'esercizio dell'attività».

2.0.1000/135

LA MURA, NUGNES, ANGRISANI, DI MICCO, GIANNUZZI, ABATE, VANIN, NATURALE, MORONESE, SBRANA, CORRADO, GRANATO, BOTTO, LEZZI, MORRA, LANNUTTI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera e):*

- *al numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché da operatori economici che si impegnano a realizzare attività sostenibili dal punto di vista ambientale nel rispetto del principio "non arrecare un danno significativo", di cui al Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e certificate secondo gli schemi di certificazione UNI ISO 13009:2018 o di certificazione analoga.»;*

- *al numero 5.1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e a condizione che la pregressa attività sia stata esercitata nel rispetto di elevati standard di sostenibilità ambientale, certificati in conformità alle norme UNI EN ISO»;*

2) *alla lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con previsione di ragionevoli limiti temporali e dell'obbligo per chi subentra di rispettare i medesimi impegni del titolare della concessione per quanto attiene alla sostenibilità ambientale;».*

2.0.1000/136

SBROLLINI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 2), inserire, in fine, le seguenti parole: «nonché in possesso di certificazioni in materia di sicurezza o ambiente o modelli di organizzazione e gestione».

2.0.1000/137

BARBONI, MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPANHEU

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, disponendo che in

situazioni di parità di condizioni tra i richiedenti, prevale l'operatore economico già esistente;».

2.0.1000/138

GASPARRI, MALLEGGNI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPANHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2:

a) *alla lettera e), dopo il numero 2), inserire il seguente:*

«2-bis) previsione di criteri premiali da applicare alla valutazione di offerte presentate dal concessionario uscente che esercita un'attività imprenditoriale turistico ricettiva anche su aree prospicienti le aree demaniali oggetto di concessione»;

b) *alla lettera e), dopo il numero 5.2), inserire il seguente:*

«5.3) della posizione dei concessionari che esercitano un'attività imprenditoriale turistico ricettiva anche su aree prospicienti le aree demaniali oggetto di concessione»;

c) *alla lettera i), dopo le parole: «della perdita dell'avviamento connesso ad attività commerciali o di interesse turistico», aggiungere le seguenti: «nonché della perdita di valore delle imprese turistico ricettive gestite dai concessionari uscenti che siano ubicate anche in posizione prospiciente le aree demaniali oggetto di concessione»;*

d) *alla lettera l), dopo le parole: «regionale o nazionale,» inserire le seguenti: «tenendo conto della particolare condizione dei concessionari che gestiscono una pluralità di strutture turistico ricettive e, per quanto riguarda le nuove concessioni di aree libere, prevedendo un numero massimo di due concessioni di cui può essere titolare-uno stesso concessionario, ed in ogni caso non riconducibili agli stessi soggetti, azionisti anche parziali».*

2.0.1000/139

MALLEGGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPANHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 4), dopo le parole: «adeguata considerazione», inserire le seguenti: «per le nuove aree da assegnare in concessione».

2.0.1000/140

LA MURA, NUGNES, ANGRISANI, DI MICCO, GIANNUZZI, ABATE, VANIN, NATURALE, MORONESE, SBRANA, CORRADO, GRANATO, BOTTO, LEZZI, MORRA, LANNUTTI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera e), numero 4), sostituire le parole: «sull'ecosistema, con preferenza del programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili» con le seguenti: «sugli ecosistemi naturali e la biodiversità, nonché con interventi che prevedano attrezzature non fisse e completamente amovibili, di materiale ecosostenibile certificato, a condizione che non sia limitato la visione del mare dalla pubblica via, nonché delle aree pubbliche immediatamente retrostanti;».

2.0.1000/141

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPATHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 4), sopprimere le seguenti parole: «con preferenza del programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili».

2.0.1000/142

NUGNES, LA MURA, MANTERO

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 4), sostituire le parole: «con preferenza del programma di interventi che prevedano attrezzature non fisse e completamente amovibili», con le seguenti: «con interventi che prevedano attrezzature non fisse e completamente amovibili, che non limitino la vista del mare dalla strada e dal lungomare;».

2.0.1000/143

TURCO, CROATTI, LUPO, FEDE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 4), sostituire le parole: «non fisse e completamente amovibili» con le seguenti: «di facile rimozione».

2.0.1000/144

BARBONI, MALLEGGI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPANICOLAOU

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 4), sostituire le parole: «completamente amovibili» con le seguenti: «di facile rimozione».

2.0.1000/145

MARIN, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis) previsione di criteri per l'assegnazione di un simbolo che identifichi e valorizzi in sede di assegnazione della concessione, gli investimenti volti ad assicurare la piena accessibilità al demanio marittimo, anche attraverso l'impiego di attrezzature e pedane amovibili per l'accesso al mare, che permettano la massima fruizione del bene da parte di soggetti con disabilità».

2.0.1000/146

CIOFFI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis) previsione, ai fini dell'affidamento, della partecipazione alle gare da parte di persone fisiche, società di persone e società cooperative escludendo le società di capitale;».

2.0.1000/147

TURCO

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», lettera e), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis) adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario, del rapporto tra le tariffe e la qualità del servizio offerto agli utenti, tenuto conto del programma di interventi indicati dall'offerente ai sensi del numero 4;».

2.0.1000/148

DELL'OLIO

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Art. 2-ter», lettera e), al numero 5), alinea, sostituire la parola: «valorizzazione» con le seguenti: «adeguata considerazione».

2.0.1000/149

GASPARRI, MALLEGNI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPATHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter» comma 2, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 5), dopo la parola: «valorizzazione» aggiungere le parole: «e adeguata considerazione»;*

b) *al numero 5.1), dopo le parole: «nuovi operatori», inserire il seguente periodo: «l'esperienza tecnica e professionale valutabile è riferita all'anzianità di esercizio dell'impresa, ivi compresa quella acquisita nella gestione della concessione demaniale alla quale si riferisce la selezione, che in sede di prima applicazione può avere specifica valutazione nel limite del 40 per cento del punteggio complessivo»;*

c) *dopo il numero 5.2), aggiungere il seguente:*

«5.3) degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei relativi beni materiali e immateriali;».

2.0.1000/150

NUGNES, LA MURA, MANTERO

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera e), sostituire il numero 5.1), con il seguente:

«5.1) dell'esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all'attività oggetto di concessione o ad analoghe attività di gestione di beni pubblici, che abbiano evidenziato il rispetto e la tutela del bene pubblico, il minimo impatto ambientale e visivo, garantito il massimo accesso e fruibilità pubblica libera secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori che abbiano proposte innovative di minor impatto ambientale, valutato sulla minor impronta di carbonio, con il massimo equilibrio tra il rispetto della fruizione pubblica e la gestione del servizio anche ai fini dell'impresa;».

2.0.1000/151

TURCO, CROATTI, LUPO, FEDE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 5.1), apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «dell'esperienza tecnica e professionale già acquisita» *con le seguenti:* «della capacità tecnica, professionale, finanziaria ed economica degli operatori, nonché dell'esperienza acquisita»;

b) *sostituire le parole:* «attività di gestione di beni pubblici» *con le seguenti:* «attività economiche d'impresa su beni del patrimonio del demanio in concessione».

2.0.1000/152

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPANHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 5.1), sopprimere le parole: «o ad analoghe attività di gestione dei beni pubblici».

2.0.1000/153

BERARDI, MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN,
PAPATHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, alla lettera e), al numero 5.1), sostituire le parole: «o ad analoghe attività di gestione di beni pubblici, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori» con le seguenti: «, in maniera tale da consentire alle imprese già titolari di strutture turistico-ricreative insistenti sull'area demaniale oggetto di concessione di presentare, ai fini dell'affidamento, una offerta almeno superiore al quinto del prezzo dell'offerta temporaneamente migliore».

2.0.1000/154

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera e), numero 5.1), sopprimere le parole: «e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori».

2.0.1000/155

BERARDI, MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN,
PAPATHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 5.1), sopprimere le seguenti parole: «e, comunque, in materia tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori».

2.0.1000/156

SBROLLINI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 5.1), dopo le parole: «nuovi operatori», inserire le seguenti: «; l'esperienza tecnica e professionale valutabile è riferita all'anzianità di esercizio dell'impresa, ivi compresa quella acquisita nella gestione della concessione demaniale alla quale si riferisce la selezione, che in sede di prima applicazio-

ne può avere specifica valutazione nel limite del 40 per cento del punteggio complessivo».

2.0.1000/157

GIACOBBE, MANCA, ROJC

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 5.1), dopo le parole: «nuovi operatori» inserire le seguenti: «; l'esperienza tecnica e professionale valutabile è riferita all'anzianità di esercizio dell'impresa, ivi compresa quella acquisita nella gestione della concessione demaniale alla quale si riferisce la selezione, che in sede di prima applicazione può avere specifica valutazione nel limite del 40 per cento del punteggio complessivo».

2.0.1000/158

NUGNES, LA MURA, MANTERO

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera e), numero 5.2), sostituire le parole: «della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato la concessione quale prevalente», con le seguenti: «della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato un'unica concessione quale unica».

2.0.1000/159

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera e), numero 5.2), sostituire le parole: «cinque anni» con le parole: «dieci anni» e sopprimere la parola: «prevalente» e sopprimere le parole da: «nei limiti definiti», fino alla fine del capoverso.

2.0.1000/160

DAMIANI, MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPATHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 5.2), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «dieci».

2.0.1000/161

GASPARRI, MALLEGNI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPATHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 5.2), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «nove».

2.0.1000/162

BERARDI, MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, PAPATHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 5.2), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «otto».

2.0.1000/163

TOFFANIN, MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, BERARDI, PAPATHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 5.2), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «sette».

2.0.1000/164

GALLONE, MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, TOFFANIN, BERARDI, PAPATHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 5.2), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «sei».

2.0.1000/165

BERARDI, MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN,
PAPATHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 5.2), sopprimere la parola: «prevalente» e le parole da: «, nei limiti definiti» fino alla fine del periodo.

2.0.1000/166

TURCO, CROATTI, LUPO, FEDE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 5.2), sopprimere le seguenti parole: «e per il proprio nucleo familiare, nei limiti definiti, anche».

2.0.1000/167

BARBONI, MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN,
BERARDI, PAPATHEU

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 5.2), sopprimere le seguenti parole: «o di altre di attività d'impresa o di tipo professionale;».

2.0.1000/168

TURCO, CROATTI, LUPO, FEDE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), dopo il numero 5.2), aggiungere, in fine, il seguente:

«5.2-bis) degli standard qualitativi, della sostenibilità sociale ed ambientale del piano degli investimenti in relazione alla tipologia della concessione da gestire e delle diverse peculiarità territoriali, della tutela dei principi di politica sociale, del lavoro e la promozione presso gli operatori delle forme aggregative collettive che possano garantire la maggior qualità del servizio agli utenti».

2.0.1000/169

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPANHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), dopo il numero 5) inserire il seguente:

«5-bis) previsione che si indica la procedura selettiva quando i beni componenti l'impresa balneare, all'entrata in vigore della presente legge, risultino interamente ammortizzati. La procedura selettiva si attua a decorrere dalla scadenza dei beni ammortizzati come prevista dalla normativa fiscale vigente».

2.0.1000/170

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera e), sostituire il numero 6) con il seguente:

«6) previsione di clausole sociali volte a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'attività del concessionario uscente e l'applicazione dei contratti collettivi del settore, nazionali e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, anche ai sensi dei principi contenuti nell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006».

2.0.1000/171

DELL'OLIO

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Art. 2-ter», alla lettera e), numero 6), sostituire le parole: «previsione di clausole sociali» con le seguenti: «facoltà di prevedere specifiche clausole sociali».

2.0.1000/172

DELL'OLIO, CASTALDI

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Art. 2-ter», lettera e), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità».

2.0.1000/173

TURCO, CROATTI, LUPO, FEDE

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Art. 2-ter», lettera e), sostituire il numero 7) con il seguente:

«7) previsione di limiti minimi e massimi di durata entro cui le Regioni fissano la durata delle concessioni, da determinarsi in considerazione del progetto economico finanziario dell'investimento da realizzare, al fine di garantire al concessionario il pieno ammortamento dello stesso e l'equa remunerazione degli investimenti autorizzati dall'ente concedente in sede di assegnazione della concessione, con divieto espresso di proroghe e rinnovi anche automatici a scadenza. Tale durata non può comunque essere inferiore a sei anni e superiore a vent'anni».

2.0.1000/174

GASPARRI, MALLEGGNI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTAEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), sostituire il numero 7), con il seguente:

«7) previsione della durata della concessione per un periodo pari a otto anni».

2.0.1000/175

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera e), numero 7), dopo le parole: «per un periodo» aggiungere le seguenti: «pari a otto anni» e sopprimere le parole: «non superiore a quanto necessario per

garantire al concessionario l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti autorizzati dall'ente concedente in sede di assegnazione della concessione e comunque da determinarsi in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare con divieto espresso di proroghe e rinnovi anche automatici».

2.0.1000/176

PAPATHEU, GASPARRI, MALLEGNI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, alla lettera e), al numero 7), sostituire le parole: «non superiore a quanto necessario per», con le seguenti: «non necessariamente determinato, stante la possibilità di prevedere clausole di preventiva rinuncia alla risoluzione del contratto limitatamente esercitabili dall'amministrazione aggiudicatrice e, in ogni caso congruo a».

2.0.1000/177

GIACOBBE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera e), numero 7), dopo le parole: «remunerazione degli investimenti autorizzati dall'ente concedente in sede di assegnazione della concessione» inserire le seguenti: «nonché di quelli realizzati nelle aree private di strutture turistico-ricettive prospicienti la concessione demaniale e correlati alla gestione della stessa».

2.0.1000/178

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPATHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 7), sostituire le parole da: «autorizzati», fino a: «e comunque», con le seguenti: «realizzati i corso di durata della concessione per accrescere il valore commerciale dell'attività imprenditoriale esercitata».

2.0.1000/179

SBROLLINI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera e), numero 7), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della perdita della proprietà superficiaria».

2.0.1000/180

LUNESU, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) previsione di criteri premiali nei confronti di micro e piccole imprese, gestite da soggetti con oltre cinquanta anni di età e ubicate nei territori insulari e svantaggiati, che nei dieci anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva hanno utilizzato in modo diretto e continuativo la concessione, da cui hanno tratto il reddito prevalente per sé e per il proprio nucleo familiare, e si sono impegnati nella valorizzazione del territorio e nella tenuta dell'occupazione;».

2.0.1000/181

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) definizione di una disciplina uniforme delle procedure di rinnovo selettivo delle concessioni per un periodo massimo di cinque anni sulla base delle "Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche" di cui all'Allegato A del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 25 novembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020;».

2.0.1000/182

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera f), dopo la parola: «ricreative» aggiungere le seguenti: «e dello spettacolo viaggiante».

2.0.1000/183

GARNERO SANTANCHÈ

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera f), dopo la parola: «ricreative» aggiungere le seguenti: «e dello spettacolo viaggiante».

2.0.1000/184

FEDE, TURCO

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera f), dopo la parola: «ricreative» inserire le seguenti: «e dello spettacolo viaggiante».

2.0.1000/185

BOCCARDI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera f), dopo la parola: «ricreative» aggiungere le seguenti: «e dello spettacolo viaggiante».

2.0.1000/186

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale criterio di rideterminazione

dei canoni si applica anche alle concessioni che continuano ad avere efficacia in virtù di quanto previsto dall'articolo 2-*bis*, comma 01, della presente legge».

2.0.1000/187

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera f), dopo le parole: «interesse pubblico» aggiungere le seguenti: «Tale criterio di rideterminazione dei canoni si applica anche alle concessioni che continuano ad avere efficacia in virtù di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge».

2.0.1000/188

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, GIANNUZZI, MORRA, LA MURA, MORONESE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«*f-bis*) in un'ottica di omogeneità interpretativa e regolamentare, escludere dalla procedura di selezione di cui all'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE e articolo 16 del decreto legislativo n. 59 del 2010, i trabocchi, compresi quelli da molo, i caliscendi e i bilancini siti sulla costa e sui porti se tutelati o valorizzati da leggi regionali o nazionali, positivizzando l'applicazione del regime derogatorio previsto dal considerando n. 40 della suddetta direttiva alle strutture innanzi dette, stante la sussistenza di ragioni d'interesse generale e necessità, a tutela, salvaguardia e conservazione delle stesse atteso l'esiguo numero e la riconosciuta espressione di valori sociali e culturali di un territorio».

2.0.1000/189

GASPARRI, MALLEGNI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPATHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, sopprimere la lettera g).

2.0.1000/190

DELL'OLIO

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) introduzione di una disciplina specifica dei casi in cui sono consentiti l'affidamento da parte del concessionario ad altri soggetti della gestione delle attività secondarie oggetto della concessione».

2.0.1000/191

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPANHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, alla lettera g) dopo le parole: «disciplina specifica» aggiungere le seguenti: «, che prevenga iniziative di tipo meramente speculativo,».

2.0.1000/192

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, GIANNUZZI, MORRA, LA MURA, MORONESE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera g) sopprimere le seguenti parole: «e il subingresso nella concessione stessa».

2.0.1000/193

LA MURA, NUGNES, ANGRISANI, DI MICCO, GIANNUZZI, ABATE, VANIN, NATURALE, MORONESE, SBRANA, CORRADO, GRANATO, BOTTO, LEZZI, MORRA, LANNUTTI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con previsione di ragionevoli limiti temporali;».

2.0.1000/194

LA MURA, NUGNES, ANGRISANI, DI MICCO, GIANNUZZI, ABATE, VANIN, NATURALE, MORONESE, SBRANA, CORRADO, GRANATO, BOTTO, LEZZI, MORRA, LANNUTTI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) definizione di una significativa quota del canone annuo concessorio da riservare all'ente concedente e da destinare alla gestione integrata e sostenibile degli ecosistemi costieri, favorendo soluzioni basate sulla natura, e ad assicurare, nelle aree libere e nelle aree libere attrezzate, l'erogazione di servizi pubblici essenziali come, ad esempio, quello di garanzia della accessibilità alle spiagge anche ai disabili, messa in sicurezza dei varchi, servizio di salvamento e disponibilità di attrezzature di soccorso marittimo, servizi igienici, pulizia della spiaggia, tutela delle aree dunali e della vegetazione dunale, delimitazione del tratto di mare prospiciente le spiagge;».

2.0.1000/195

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, GIANNUZZI, MORRA, LA MURA, MORONESE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera h), dopo la parola: «libere» aggiungere le seguenti: «nonché alla demolizione degli interventi edilizi abusivi realizzati sulle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali».

2.0.1000/196

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, GIANNUZZI, MORRA, LA MURA, MORONESE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) definizione, in base al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, di criteri idonei a incrementare il grado di ecosostenibilità delle attività economiche realizzate sulle aree oggetto di concessione e di criteri di rendicontazione degli obiettivi energetico-ambientali dichiarati dal concessionario;».

2.0.1000/197

GIACOBBE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, attestato da perizia giurata di stima redatta da professionista abilitato e posto a carico del concessionario subentrante, in ragione del mancato ammortamento degli investimenti realizzati nel corso del rapporto concessorio e autorizzati dall'ente concedente e della perdita dell'avviamento connesso ad attività commerciali o di interesse turistico, della perdita del valore aziendale dell'impresa comprensivo dei beni immateriali e materiali, che insistono sulla zona demaniale data in concessione e che sono diversi dalle pertinenze demaniali di cui all'art. 29 cod. nav., nonché, nel caso di concessioni vigenti al 9 novembre 2021, della perdita dei redditi futuri che il concessionario uscente avrebbe tratto dallo sfruttamento della zona demaniale e delle opere ivi insistenti se il rapporto concessorio fosse proseguito sino al 31 dicembre 2033».

2.0.1000/198

GIACOBBE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, sostituire la lettera i), con la seguente:

«i) definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante, in ragione del valore di mercato degli investimenti realizzati nel corso del rapporto concessorio e autorizzati dall'ente concedente anche in relazione agli obblighi di recupero e manutenzione ad esso imposti nonché assegnazione di criteri uniformi per la quantificazione e della perdita dell'avviamento connesso ad attività commerciali o di interesse turistico;».

2.0.1000/199

GIACOBBE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, sostituire la lettera i), con la seguente:

«i) definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante, in ragione del mancato ammortamento degli investimenti realizzati sia in area demaniale sia nelle aree private di strutture turistico ricettive prospicienti la concessione demaniale e correlati alla gestione della stessa, della perdita dell'avviamento e del valore delle attività commerciali o di interesse turistico connesse alla concessione, anche se esercitate in area non demaniale».

2.0.1000/200

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera i) sostituire le parole: «in ragione del mancato ammortamento degli investimenti realizzati nel corso del rapporto concessorio e autorizzati dall'ente concedente e della perdita dell'avviamento connesso ad attività commerciali od interesse turistico» con le seguenti: «sulla base di una perizia asseverata, in ragione dei criteri di cui alla lettera c), nonché degli elementi patrimoniali tangibili e intangibili, delle prospettive settoriali di reddito di cui beneficerà l'eventuale beneficiario subentrante».

2.0.1000/201

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, sostituire la lettera i), con la seguente:

«i) previsione dell'equo indennizzo del concessionario uscente, posto a carico del subentrante, in ragione del valore attuale degli investimenti, dei diritti e dei beni materiali ed immateriali, costituenti il patrimonio aziendale e della perdita dell'avviamento commerciale;».

2.0.1000/202

TURCO, CROATTI, LUPO, FEDE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera i), apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «quantificazione dell'indennizzo» *con le seguenti:* «quantificazione di un adeguato indennizzo»;

b) *sostituire le parole da:* «in ragione» *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* «prevedendo che il valore di indennizzo sia determinato valutando il mancato ammortamento degli investimenti realizzati, materiali e immateriali, tenendo conto della perdita di avviamento connesso all'attività commerciale o di interesse turistico, calcolata sulla base dei redditi d'impresa dichiarati negli ultimi cinque anni. Tale valore di indennizzo dovrà essere attestato da un soggetto terzo indipendente, di comprovata esperienza in materia, nominato, su richiesta dell'ente concedente dal Presidente dell'ordine dei commercialisti e degli esperti contabili territorialmente competente, nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi professionali».

2.0.1000/203

CONZATTI, SBROLLINI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera i), sostituire le parole: «in ragione del mancato ammortamento degli investimenti realizzati nel corso del rapporto concessorio e autorizzati dall'ente concedente e della perdita dell'avviamento connesso ad attività commerciali o di interesse turistico» *con le seguenti:* «sulla base di una perizia asseverata, in ragione dei criteri di cui alla lettera c), nonché degli elementi patrimoniali tangibili e intangibili, delle prospettive settoriali di reddito di cui beneficerà l'eventuale beneficiario subentrante».

2.0.1000/204

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera i), sostituire le parole: «in ragione del mancato ammortamento degli investimenti realizzati nel corso del rapporto concessorio e autorizzati dall'ente concedente e della perdita dell'avviamento connesso ad attività commerciali od interesse turistico», *con le seguenti:* «sulla base di una perizia asseverata, in ragione dei criteri di cui alla lettera c), nonché degli elementi patrimoniali

tangibili e intangibili, delle prospettive settoriali di reddito di cui beneficerà l'eventuale beneficiario subentrante».

2.0.1000/205

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPATHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera i), sostituire le parole: «in ragione del mancato ammortamento degli investimenti realizzati nel corso del rapporto concessorio e autorizzati dall'ente concedente e della perdita dell'avviamento connesso ad attività commerciali o di interesse turistico» con le seguenti: «sulla base di una perizia asseverata, in ragione dei criteri di cui alla lettera c), nonché degli elementi patrimoniali tangibili e intangibili, delle prospettive settoriali di reddito di cui beneficerà l'eventuale beneficiario subentrante».

2.0.1000/206

PAPATHEU, MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera i), dopo le parole: «in ragione» inserire le seguenti: «degli elementi patrimoniali, tangibili e intangibili, delle prospettive (settoriali) di reddito, di cui beneficerà l'eventuale concessionario subentrante, quantificato con perizia di parte secondo la formula relativa al modello misto patrimoniale reddituale nella versione stabilita dall'UEC (Union des Experts Comptable)».

2.0.1000/207

SBROLLINI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera i), dopo le parole: «in ragione» aggiungere le seguenti: «degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei relativi beni materiali e immateriali,» e sostituire le parole: «ad attività commerciali o di interesse turistico» con le seguenti: «al complesso delle attività di servizi esercitate nell'ambito della concessione demaniale».

2.0.1000/208

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI, MANCA, ROJC, BOLDRINI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera i), dopo le parole: «in ragione» aggiungere le seguenti: «degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei relativi beni materiali e immateriali,» e sostituire le parole: «ad attività commerciali o di interesse turistico» con le seguenti: «al complesso delle attività di servizi esercitate nell'ambito della concessione demaniale».

2.0.1000/209

GASPARRI, MALLEGNI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPATHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera i), dopo le parole: «in ragione» aggiungere le seguenti: «degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei relativi beni materiali e immateriali,» e sostituire le parole: «ad attività commerciali o di interesse turistico» con le seguenti: «al complesso delle attività di servizi esercitate nell'ambito della concessione demaniale».

2.0.1000/210

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPATHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera i), dopo le parole: «in ragione», inserire le seguenti: «del valore aziendale e».

2.0.1000/211

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera i), dopo le parole: «in ragione», aggiungere le seguenti: «del valore aziendale e».

2.0.1000/212

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPATHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera i), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* «del mancato ammortamento»;

b) *dopo le parole:* «dall'ente concedente», *inserire le seguenti:* «al valore di mercato»;

c) *dopo le parole:* «della perdita dell'avviamento connesso ad attività commerciali o di interesse turistico», *aggiungere le seguenti:* «tenendo conto del fatturato dell'impresa con una media degli ultimi tre anni con l'esclusione dell'anno 2020. L'azienda dovrà essere valutata ai sensi dell'articolo 2465 del codice civile con relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. La relazione, che deve contenere la descrizione di tutti i beni e crediti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione del valore del patrimonio aziendale».

2.0.1000/213

BARBONI, MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPATHEU

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera i), sostituire le parole: «mancato ammortamento degli investimenti realizzati nel corso del rapporto concessorio e autorizzati dall'ente concedente e della perdita dell'avviamento connesso ad attività commerciali o di interesse turistico», *con le seguenti:* «riconoscimento degli investimenti e del valore dell'impresa balneare e dei beni materiali e immateriali, della professionalità acquisita da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali».

2.0.1000/214

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, alla lettera i), sostituire le parole: «mancato ammortamento», *con le seguenti:* «valore di mercato» *e dopo le parole:* «autorizzati dall'ente concedente anche», *inserire le seguenti:* «in relazione agli obblighi e alle necessità di recupero,

manutenzione ed ampliamento, nonché assegnazione di criteri uniformi per la quantificazione».

2.0.1000/215

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, alla lettera i), sostituire le parole: «degli investimenti realizzati» con le seguenti: «degli investimenti in opere o manutenzioni legittimamente realizzate»; ed eliminare le parole: «autorizzati dall'ente concedente».

2.0.1000/216

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera i), sopprimere le parole: «e autorizzati dall'ente concedente».

2.0.1000/217

CIOFFI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera i), sopprimere le seguenti parole: «e della perdita dell'avviamento connesso ad attività commerciali o di interesse turistico».

2.0.1000/218

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera i), dopo le parole: «dell'avviamento» aggiungere la seguente: «anche».

2.0.1000/219

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI,
PAPATHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera i), dopo le parole: «dell'avviamento» aggiungere la seguente: «anche».

2.0.1000/220

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI,
PAPATHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) previsione che il valore della concessione sia composto dal canone, dal valore dell'avviamento commerciale accertato ai sensi degli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sulla base del calcolo metodologico matematico di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 460 del 1996, e dal valore complessivo dei manufatti realizzati sull'area data in concessione e regolarmente autorizzati; previsione in caso di assegnazione a nuovo concessionario sia in ogni caso garantito al concessionario uscente l'importo corrispondente del valore dell'avviamento commerciale e del valore complessivo dei manufatti di cui al precedente periodo.».

2.0.1000/221

GASPARRI, MALLEGNI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI,
PAPATHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera l), sopprimere le seguenti parole: «del numero massimo di concessioni di cui può essere titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale».

2.0.1000/222

SBROLLINI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera l), dopo le parole: «del numero massimo di concessioni», inserire le seguenti: «, comunque non superiore a tre,».

2.0.1000/223

BERARDI, MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, PAPATHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, alla lettera l), dopo le parole: «regionale o nazionale,» inserire le seguenti: «tenendo conto della particolare condizione dei concessionari che gestiscono una pluralità di strutture turistico ricettive e, per quanto riguarda le nuove concessioni di aree libere, prevedendo un numero massimo di due concessioni di cui può essere titolare uno stesso concessionario, ed in ogni caso non riconducibili agli stessi soggetti, azionisti anche parziali».

2.0.1000/224

TURCO, CROATTI, LUPO, FEDE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera l), dopo le parole: «rispetto del numero massimo» aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «. Il un numero massimo di concessioni assegnabili ad uno stesso soggetto è determinato in ragione alla scarsità della risorsa e dell'estensione delle concessioni. Qualora il titolare della concessione sia un'impresa non avente sede in Italia e non operante esclusivamente nel territorio italiano, il limite massimo di concessioni per ambito comunale, provinciale e regionale, di cui può essere titolare è di una. Ai fini del predetto numero massimo non sono computate quelle che per caratteristiche, ubicazione e destinazione sono funzionali all'esercizio di un'unica attività di stabilimento balneare e/o del complesso turistico balneare.».

2.0.1000/225

BARBARO, GARNERO SANTANCHÈ

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter» comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) esclusione dalle procedure selettive di affidamento delle concessioni demaniali relativamente a quelle affidate associazioni e società senza fini di lucro».

2.0.1000/226

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera m), dopo le parole: «previsti dal presente articolo» aggiungere le seguenti: «e al fine di consentire prima dell'avvio delle procedure selettive di cui al comma 2, lettera b), l'incameramento semplificato, previa eventuale legittimazione delle sole difformità non essenziali e compatibili coi valori paesaggistici, delle opere non amovibili costruite sulla zona demaniale».

2.0.1000/227

LA MURA, NUGNES, ANGRISANI, DI MICCO, GIANNUZZI, ABATE, VANIN, NATURALE, MORONESE, SBRANA, CORRADO, GRANATO, BOTTO, LEZZI, MORRA, LANNUTTI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza pregiudicare il contenuto dell'articolo 49 del medesimo codice».

2.0.1000/228

GARNERO SANTANCHÈ

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, dopo la lettera m) inserire le seguenti:

«m-bis) esclusione dei trabocchi compresi quelli da molo, i caliacenti e i bilancini esistenti sulla costa e sui porti, qualora tutelati o valorizzati da leggi regionali dalle procedure di selezione prevista dall'articolo 12 della

direttiva n. 123 del 2006 e dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 59 del 2010;

m-ter) applicazione della deroga prevista dal considerando n. 40 della direttiva n. 123 del 2006 vigendo motivi imperativi di interesse generale e di necessità volti alla tutela, salvaguardia e conservazione del patrimonio culturale rappresentato dalla specificità dei trabocchi compresi quelli da molo, i caliacenti e i bilancini esistenti sulla costa e sui porti e dall'esiguità del loro numero vietando nuove costruzioni.».

2.0.1000/229

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

«*m-bis)* previsione della tutela del legittimo affidamento dei soggetti titolari di un rapporto concessorio costituitosi in data anteriore alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva europea 2006/123/CE, ai quali riconoscere un periodo di prosecuzione della durata della concessione commisurato all'entità del capitale investito ed al valore degli investimenti realizzati confidando sul rinnovo automatico previsto dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 ed abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), dell'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217.».

2.0.1000/230

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

«*m-bis)* previsione della tutela del legittimo affidamento dei soggetti titolari di un rapporto concessorio costituitosi in data anteriore alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva europea 2006/123/CE, ai quali riconoscere un periodo di prosecuzione della durata della concessione commisurato all'entità del capitale investito ed al valore degli investimenti realizzati confidando sul rinnovo automatico previsto dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito con modificazioni dalla

legge 4 dicembre 1993, n. 494 ed abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) dell'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217.».

2.0.1000/231

RONZULLI, GASPARRI, MALLEGGNI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPANHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, dopo la lettera m) aggiungere infine la seguente:

«m-bis) previsione della tutela del legittimo affidamento dei soggetti titolari di un rapporti concessorio costituitosi in data anteriore alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva europea 2006/123/CE, ai quali riconoscere un periodo di prosecuzione della durata della concessione commisurato all'entità del capitale investito ed al valore degli investimenti realizzati confidando sul rinnovo automatico previsto dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 ed abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), dell'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217.».

2.0.1000/232

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) previsione che, in caso di avvio della procedura di evidenza pubblica entro il 31 dicembre 2023 e senza che la stessa sia stata completata entro la medesima data con l'assegnazione della concessione, il concessionario uscente possa continuare la propria attività fino al completamento della procedura al fine di evitare che un eventuale ritardo nella scelta del concessionario pregiudichi lo svolgimento dell'attività turistica.».

2.0.1000/233

CONZATTI, SBROLLINI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, dopo la lettera m) aggiungere infine la seguente:

«m-bis) previsione che, in caso di avvio della procedura di evidenza pubblica entro il 31 dicembre 2023 e senza che la stessa sia stata completata entro la medesima data con l'assegnazione della concessione, il concessionario uscente possa continuare la propria attività fino al completamento della procedura al fine di evitare che un eventuale ritardo nella scelta del concessionario pregiudichi lo svolgimento dell'attività turistica.».

2.0.1000/234

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

«m-bis) previsione che, in caso di avvio della procedura di evidenza pubblica entro il 31 dicembre 2023 e senza che la stessa sia stata completata entro la medesima data con l'assegnazione della concessione, il concessionario uscente possa continuare la propria attività fino al completamento della procedura al fine di evitare che un eventuale ritardo nella scelta del concessionario pregiudichi lo svolgimento dell'attività turistica.».

2.0.1000/235

DAMIANI, MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPANHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, dopo la lettera m) aggiungere infine la seguente:

«m-bis) previsione che, in caso di avvio della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023 e senza che la stessa sia stata completata entro la medesima data con l'assegnazione della concessione, il concessionario uscente possa continuare la propria attività fino al completamento della procedura al fine di evitare che un eventuale ritardo nella scelta del concessionario pregiudichi lo svolgimento dell'attività turistica.».

2.0.1000/236

GIACOBBE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter.», comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

«*m-bis*) al fine di consentire da parte degli enti gestori l'organizzazione delle strutture amministrative dedicate, anche tenendo conto delle modifiche da introdurre nel Codice della navigazione ai sensi della lettera *m*), definizione di un periodo transitorio, a decorrere dal 1° gennaio 2024, di avvio delle selezioni con i criteri e le modalità di cui ai decreti legislativi previsti dal presente comma, secondo un programma suddiviso per le diverse finalità e categorie di uso dei beni demaniali.».

2.0.1000/237

TURCO, CROATTI, LUPO, FEDE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, dopo la lettera m) aggiungere, in fine, la seguente:

«*m-bis*) previsione di espresso divieto di *sub* concessione. Eventuali affidamenti a terzi da parte del concessionario possono riguardare esclusivamente i servizi considerati accessori da determinarsi in termini di capacità di reddito prodotto rispetto a quello dell'attività principale.».

2.0.1000/238

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPANHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

«*m-bis*) previsione che le concessioni demaniali marittime vengano assegnate in affidamento mediante procedura selettiva solo quando, sulla base della mappatura di cui all'articolo 2, la risorsa naturale sia scarsa, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE, o sussista un interesse transfrontaliero certo, ai sensi dell'articolo 49 TFUE.».

2.0.1000/239

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, GIANNUZZI, MORRA, LA MURA, MORONESE

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

«m-bis) previsione di un limite massimo di due concessioni, sull'intero territorio nazionale, per il medesimo soggetto giuridico, ivi inclusi i soggetti controllati o controllanti ovvero per i soggetti di cui all'articolo 2359 del codice civile».

2.0.1000/240

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPANHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

«m-bis) riduzione dell'aliquota IVA al 10 per cento per le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, e ogni altra attività connessa con quella autorizzata».

Conseguentemente, ridurre di 120 milioni di euro a decorrere dal 2022, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.0.1000/241

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPANHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

«m-bis) prevedere l'esenzione dal pagamento dell'IMU per gli immobili dati in concessione su area demaniale».

Conseguentemente, ridurre di 120 milioni di euro a decorrere dal 2022, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'ar-

articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.0.1000/242

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPATHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, al comma 1, dopo la lettera f-bis), è inserita la seguente:

"f-ter) alle concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494".».

2.0.1000/243

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPATHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di tutelare il patrimonio del concessionario e i relativi investimenti, l'articolo 49 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato».

2.0.1000/244

LA MURA, NUGNES, ANGRISANI, DI MICCO, GIANNUZZI, ABATE, VANIN, NATURALE, MORONESE, SBRANA, CORRADO, GRANATO, BOTTO, LEZZI, MORRA, LANNUTTI

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».

2.0.1000/245

SBROLLINI

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Art. 2-ter», dopo il comma 5, aggiungere, infine, il seguente:

«5-bis. Il presente articolo non si applica ai rapporti concessori che erano in essere alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva servizi (2006/123/CE) anche se poi prorogati, affidati o rinnovati con atti successivi. Tali rapporti concessori verranno affidati non in maniera automatica ma previa presentazione di un piano di investimenti che tenga conto dei profili di natura ambientale, sociale e turistici della zona.».

2.0.1000/246

GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE

All'emendamento 2.0.1000, dopo il capoverso «Art. 2-ter», aggiungere il seguente:

«Art. 2-quater

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter non si applicano ai rapporti concessori costituiti in data anteriore alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva 2006/123/CE.

2. I rapporti concessori di cui al comma 1, nelle more della loro regolamentazione specifica, da adottare entro il 31 dicembre 2023, continuano ad avere efficacia sino al 31 dicembre 2033.

3. Le concessioni e i rapporti di cui al comma 1, che con atto dell'ente concedente sono individuati come affidati o rinnovati mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento, nelle more della regolamentazione di cui sopra, continuano ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo titolo se il termine previsto è successivo al 31 dicembre 2033.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazione anche nelle ipotesi di concessioni demaniali di cui all'articolo 2-bis, comma 1, rilasciate in data successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva 2006/123/CE, fatto salvo che all'esito della mappatura delle aree affidate in concessione di cui all'articolo 2 non venga accertata la scarsità della risorsa naturale, per come intesa e prevista dall'articolo 12, comma 1, della stessa direttiva.».

2.0.1000/247

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, dopo il capoverso «Art. 2-ter», aggiungere il seguente:

«Art. 2-quater

1. Gli articoli 2-*bis* e 2-*ter* della presente normativa non trovano applicazione nei confronti delle concessioni demaniali di cui alla presente legge rilasciate in data anteriore al 28 dicembre 2009. Per esse, in sede di rinnovo quadriennale, si procederà all'esame delle nuove istanze in assenza di una manifestazione di volontà del concessionario di volersi avvalere della predetta facoltà.

2. La comunicazione di cui al precedente comma dovrà essere trasmessa dal concessionario titolare all'amministrazione competente entro e non oltre il termine di sei mesi anteriori alla data di scadenza del titolo

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazione anche nelle ipotesi di concessioni demaniali di cui alla presente legge rilasciate in data successiva al 28 dicembre 2009 fino al raggiungimento della scarsità della risorsa per come disciplinata dall'articolo 2-*bis*, comma 1.».

2.0.1000/248

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPTUEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, dopo il capoverso «Art. 2-ter», aggiungere il seguente:

«Art. 2-quater

1. Gli articoli 2-*bis* e 2-*ter* della presente legge non trovano applicazione nei confronti delle concessioni demaniali di cui alla presente legge rilasciate in data anteriore al 28 dicembre 2009. Per esse, in sede di rinnovo quadriennale, si procederà all'esame delle nuove istanze in assenza di una manifestazione di volontà del concessionario di volersi avvalere della predetta facoltà.

2. La comunicazione di cui al precedente comma dovrà essere trasmessa dal concessionario titolare all'amministrazione competente entro e non oltre il termine di sei mesi anteriori alla data di scadenza del titolo.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazione anche nelle ipotesi di concessioni demaniali di cui alla presente legge rilascia-

te in data successiva al 28 dicembre 2009 fino al raggiungimento della scarsità della risorsa per come disciplinata dall'articolo 2-*bis*, comma 01.».

2.0.1000/249

PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, dopo il capoverso «Art. 2-ter», aggiungere il seguente:

«Art. 2-*quater*

1. Gli articoli 2-*bis* e 2-*ter* della presente normativa non trovano applicazione nei confronti delle concessioni demaniali marittime rilasciate in data anteriore al 28 dicembre 2009, data di scadenza del termine di trasposizione della direttiva servizi 2006/123/CE. Fino alla data di scadenza dei titoli concessori, rilasciati, rinnovati e/o prorogati, l'occupazione dello spazio demaniale connessa alle concessioni e ai rapporti di cui al medesimo comma 1 non è abusiva anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

2. Gli articoli 2-*bis* e 2-*ter* trovano applicazione nei confronti delle concessioni demaniali marittime rilasciate a decorrere dal 28 dicembre 2009, successivamente al raggiungimento della scarsità della risorsa, come disciplinata dall'articolo 2-*bis*, comma 1.».

2.0.1000/250

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPATHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, dopo il capoverso «Art. 2-ter», aggiungere il seguente:

«Art. 2-*quater*

1. Gli articoli 2-*bis* e 2-*ter* della presente normativa non trovano applicazione nei confronti delle concessioni demaniali marittime rilasciate in data anteriore al 28 dicembre 2009, data di scadenza del termine di trasposizione della direttiva servizi 2006/123/CE. Fino alla data di scadenza dei titoli concessori, rilasciati, rinnovati e/o prorogati, l'occupazione dello spazio demaniale connessa alle concessioni e ai rapporti di cui al medesimo comma 1

non è abusiva anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

2. Gli articoli 2-*bis* e 2-*ter* trovano applicazione nei confronti delle concessioni demaniali marittime rilasciate a decorrere dal 28 dicembre 2009, successivamente al raggiungimento della scarsità della risorsa, come disciplinata dall'articolo 2-*bis*, comma 1.».

2.0.1000/251

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

All'emendamento 2.0.1000, dopo il capoverso «Art. 2-ter», aggiungere il seguente:

«Art. 2-*quater*

(Casi di inapplicabilità della direttiva 2006/123/CE)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2-*bis* e 2-*ter* della presente legge non si applicano ai rapporti concessori sorti anteriormente al termine di transposizione della direttiva 2006/123/CE, per i quali il periodo di durata della concessione e la possibilità di prevedere rinnovi automatici sono rimessi alla determinazione delle parti, tenuto conto del diritto di proprietà superficaria riconosciuto agli operatori economici titolari di rapporti concessori di durata pluriennale sorti anteriormente all'abrogazione dell'articolo 37, comma 2, secondo periodo, del codice della navigazione, nonché del legittimo affidamento alla continuità dell'esercizio, degli investimenti effettuati, della professionalità acquisita ascrivibili agli operatori economici titolari di rapporti concessori di durata pluriennale.».

2.0.1000/252

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPATHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, dopo il capoverso «Art. 2-ter», aggiungere il seguente:

«Art. 2-*quater*

(Casi di inapplicabilità della direttiva 2006/123/CE)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2-*ter* e 2-*quater* della presente legge non si applicano ai rapporti concessori sorti anteriormente al termine di

trasposizione della direttiva 2006/123/CE, per i quali il periodo di durata della concessione e la possibilità di prevedere rinnovi automatici sono rimessi alla determinazione delle parti, tenuto conto del diritto di proprietà superficaria riconosciuto agli operatori economici titolari di rapporti concessori di durata pluriennale sorti anteriormente all'abrogazione dell'articolo 37, comma 2, secondo periodo, del codice della navigazione, nonché del legittimo affidamento alla continuità dell'esercizio, degli investimenti effettuati, della professionalità acquisita ascrivibili agli operatori economici titolari di rapporti concessori di durata pluriennale.».

2.0.1000/253

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, dopo il capoverso «Art. 2-ter», aggiungere il seguente:

«Art. 2-quater

(Casi di inapplicabilità della direttiva 2006/123/CE)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter della presente legge non si applicano ai rapporti concessori sorti anteriormente alla data del recepimento della direttiva 2006/123/CE, per i quali il periodo di durata della concessione e la possibilità di prevedere rinnovi automatici sono rimessi alla determinazione delle parti, tenuto conto del diritto di proprietà superficaria riconosciuto agli operatori economici titolari di rapporti concessori di durata pluriennale sorti anteriormente all'abrogazione dell'articolo 37, comma 2, secondo periodo, del codice della navigazione, nonché del legittimo affidamento alla continuità dell'esercizio, degli investimenti effettuati, della professionalità acquisita ascrivibili agli operatori economici titolari di rapporti concessori di durata pluriennale.».

2.0.1000/254

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 2.0.1000, dopo il capoverso «Art. 2-ter», aggiungere il seguente:

«Art. 2-quater

(Clausola di sospensione)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2-*bis* e 2-*ter* si applicano a condizione che il sistema informativo di cui all'articolo 2 rilevi i principali dati e informazioni con ordine ai rapporti concessori di beni pubblici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, mappando altresì le aree demaniali libere affidabili in concessione, e, ad esito di ciò, dia evidenza della scarsità della risorsa naturale disponibile e di un interesse transfrontaliero certo, tenuto conto dell'importanza economica della singola concessione, del luogo in cui essa è sita e delle caratteristiche tecniche necessarie all'esercizio dell'impresa balneare.».

2.0.1000/255

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, BERARDI, PAPATHEU, BARBONI

All'emendamento 2.0.1000, dopo il capoverso «Art. 2-ter», aggiungere il seguente:

«Art. 2-quater

(Clausola di sospensione)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2-*ter* e 2-*quater* si applicano a condizione che il sistema informativo di cui all'articolo 2 rilevi i principali dati e informazioni con ordine ai rapporti concessori di beni pubblici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, mappando altresì le aree demaniali libere affidabili in concessione, e, ad esito di ciò, dia evidenza della scarsità della risorsa naturale disponibile e di un interesse transfrontaliero certo, tenuto conto dell'importanza economica della singola concessione, del luogo in cui essa è sita e delle caratteristiche tecniche necessarie all'esercizio dell'impresa balneare.».

2.0.1000/256

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI

All'emendamento 2.0.1000, dopo il capoverso «Art. 2-ter», aggiungere il seguente:

«Art. 2-quater

(Clausola di sospensione)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2-*bis* e 2-*ter* si applicano a condizione che il sistema informativo di cui all'articolo 2 rilevi i principali dati e informazioni con ordine ai rapporti concessori di beni pubblici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, mappando altresì le aree demaniali libere affidabili in concessione, e, ad esito di ciò, dia evidenza della scarsità della risorsa naturale disponibile e di un interesse transfrontaliero certo, tenuto conto dell'importanza economica della singola concessione, del luogo in cui essa è sita e delle caratteristiche tecniche necessarie all'esercizio dell'impresa balneare.».

2.0.1000/257

GIACOBBE

All'emendamento 2.0.1000, dopo il capoverso «Art. 2-ter», inserire il seguente:

«Art. 2-quater

1. L'applicazione delle norme di cui agli articoli precedenti con riferimento alle concessioni di cui all'articolo 2-*bis*, comma 1, è subordinata, ai sensi della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, alla verifica della scarsità delle risorse, distinguendo tra le concessioni assentite fino al 31 dicembre 2009 e successivamente a tale data».

2.0.1000/258

LA MURA, NUGNES, ANGRISANI, DI MICCO, GIANNUZZI, ABATE, VANIN, NATURALE, MORONESE, SBRANA, CORRADO, GRANATO, BOTTO, LEZZI, MORRA, LANNUTTI

All'emendamento 2.0.1000, dopo il capoverso «Art. 2-ter» aggiungere il seguente:

«Art. 2-quater

(Potenziamento del Sistema informativo del demanio marittimo (SID))

1. Al fine di implementare e ottimizzare le funzionalità del Sistema informativo del demanio marittimo, e assicurarne la gestione e manutenzione annuale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede a definire le modalità di attuazione dei seguenti interventi:

a) la standardizzazione e semplificazione dei processi di caricamento delle informazioni, comprese quelle relative ai canoni di concessione dovuti e incassati, e quelle necessarie all'attivazione della riscossione coattiva, così da assicurare l'interrogazione dei dati da parte dei diversi enti gestori e rendere completamente automatico l'intero processo di riscossione;

b) l'inserimento dei dati relativi alle caratteristiche geomorfologiche e sedimentologiche della spiaggia e delle sue componenti biologiche ai fini della sua gestione integrata e sostenibile sia per scopi turistici che di protezione della biodiversità ivi presente;

c) garantire la disponibilità di personale adeguatamente formato sia per la gestione e manutenzione del Sistema informativo del demanio marittimo che per il caricamento dei dati.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un fondo con una dotazione complessiva pari ad 1 milione di euro di cui quota parte pari a cinquecentomila euro per gli anni 2022 e 2023 per l'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *a)*, e con una dotazione pari a cinquecentomila euro annui a decorrere dall'anno 2022 in relazione agli interventi di cui alle lettere *b)* e *c)*.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.0.1000/259

ANGRISANI

All'emendamento 2.0.1000, dopo l'articolo «Art. 2-ter.», aggiungere i seguenti:

«Art. 2-quater

(Sanzioni per l'esercizio abusivo delle attività di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio)

1. All'articolo 140-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329" sono sostituite dalle seguenti: "da cinque a sette anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. Chiunque dà mandato di esercitare o permette di esercitare professionalmente in suo nome, nei confronti del pubblico, l'attività di agente in attività finanziaria a un soggetto non iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-*quater*, comma 2, è punito con le pene previste dal comma 1 del presente articolo";

c) al comma 2, le parole: "da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329" sono sostituite dalle seguenti: "da cinque a sette anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000";

d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Alla condanna per i reati previsti dai commi 1, 1-*bis* e 2 consegue sempre l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo di cinque anni".

Art. 2-quinquies.

(Disposizioni sugli agenti in attività finanziaria e sui mediatori creditizi)

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 dell'articolo 128-*quater* è sostituito dal seguente: "4. Gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di uno o più intermediari";

b) il comma 4 dell'articolo 128-*sexies* è sostituito dal seguente: "4. Il mediatore creditizio e il prestatore di servizi di consulenza di cui al comma 2-*bis* svolgono la propria attività senza essere legati ad alcuna delle parti da convenzioni, accordi commerciali o altri rapporti che possano comprometterne l'indipendenza";

c) l'articolo 128-*octies* è abrogato.

Art. 2-*sexies*.

(Iniziativa per l'informazione del pubblico)

(Termine per la registrazione dei dati relativi al comportamento debitorio)

1. Al titolo IX della parte II del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il capo I è aggiunto il seguente:

"CAPO I-BIS
BANCHE E CREDITO

Art. 120-*bis*

(Registrazione dei dati relativi al comportamento debitorio)

1. I dati relativi alla regolarizzazione dei ritardi di pagamento, intervenuta successivamente alla loro scadenza, sono registrati dai soggetti gestori di sistemi di informazioni creditizie entro trenta giorni dalla data in cui il debitore ha regolarizzato il pagamento"».

2.0.1000/260

PESCO

*All'emendamento 2.0.1000, dopo il capoverso «Art. 2-*ter*», aggiungere, in fine, il seguente:*

«Art. 2-*quater*

(Fondo per la riduzione della crisi da sovraindebitamento dei piccoli imprenditori titolari di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e per la nautica da diporto)

1. Al fine di fronteggiare situazioni di forte sovraindebitamento di piccole imprese titolari di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e per la nautica da diporto, nonché di consentire, nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del presente articolo, l'esdebitazione del consumatore, degli artigiani e degli imprenditori individuali, è istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di i milione di

euro per l'anno 2022, che costituisce limite di spesa massimo, volto a prevenire il rischio, da parte del debitore, di ricorrere a pratiche illegali e di usura.

2. L'accesso al Fondo di cui al comma 1 è consentito al debitore in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera *a*), della legge 27 gennaio 2012, n. 3, che intende avviare una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presso gli Organismi di cui all'articolo 15 della medesima legge, iscritti al Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della giustizia, di cui al decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202.

3. Su richiesta del debitore interessato, le somme sono concesse attraverso un contributo erogato direttamente agli OCC presso cui il richiedente ha deciso di rivolgersi, a sostegno delle spese relative all'apertura della pratica, alla predisposizione di una prima valutazione tecnico-economica e alla successiva gestione professionale di composizione della crisi da sovraindebitamento.

4. Il contributo è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

5. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato, le modalità di richiesta di accesso al Fondo, di quantificazione dell'importo del contributo spettante, comunque non inferiore ad euro 500, da modulare in base alle diverse situazioni, i criteri di assegnazione e le modalità di erogazione dei contributi.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.1000/261

D'ALFONSO

All'emendamento 2.0.1000, dopo il capoverso «Art. 2-ter», aggiungere il seguente:

«Art. 2-quater

(Modifica al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

1. All'articolo 23, comma 12, del decreto-legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "l'autorizzazione di cui al medesimo comma viene sospesa fino a quando ne sia comprovato il ripristino entro il termine di un anno" sono

sostituite dalle seguenti: "l'autorizzazione di cui al medesimo comma viene temporaneamente ritenuta vigente. Il termine di un anno per consentirne solo il coerente adeguamento è prorogato di ulteriori ventiquattro mesi".».

2.0.1000/262

PEROSINO

All'emendamento 2.0.1000, dopo il capoverso «Art 2-ter» aggiungere il seguente articolo:

«Art. 2-quater

(Modifica al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

1. All'articolo 23, comma 12, del decreto-legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "l'autorizzazione di cui al medesimo comma viene sospesa fino a quando ne sia comprovato il ripristino entro il termine di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "l'autorizzazione di cui al medesimo comma viene temporaneamente ritenuta vigente. Il termine di un anno per consentirne solo il coerente adeguamento è prorogato di ulteriori ventiquattro mesi".».

2.0.1000

IL GOVERNO

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 2-bis

(Disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative)

1. Continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023 se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del decreto-legge 4 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:

a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative, ivi comprese quelle di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro CONI di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242,

e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio;

b) i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione.

2. Le concessioni e i rapporti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, che con atto dell'ente concedente sono individuati come affidati o rinnovati mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento, continuano ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo titolo e comunque fino al 31 dicembre 2023 se il termine previsto è anteriore a tale data.

3. Fino alla data di cui al comma 1, l'occupazione dello spazio demaniale connessa alle concessioni e ai rapporti di cui al medesimo comma 1 non è abusiva anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) i commi 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) il comma 2 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) il comma 1 dell'articolo 100 del decreto-legge 4 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Art. 2-ter

(Delega in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative)

1. Al fine di assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel settore dei servizi e delle attività economiche connessi all'utilizzo delle concessioni per finalità turistico-ricreative nel rispetto delle politiche di protezione dell'ambiente e del patrimonio culturale, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità

turistico-ricreative, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro, nonché la disciplina in materia di concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, ivi inclusi i punti d'ormeggio.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione di criteri omogenei per l'individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate, nonché la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione anche al fine di balneazione, con la previsione, in caso di ostacoli da parte del titolare della concessione al libero e gratuito accesso e transito alla battigia, delle conseguenze delle relative violazioni;

b) affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza;

c) in sede di affidamento della concessione, e comunque nel rispetto dei criteri indicati dal presente articolo, adeguata considerazione degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali e immateriali, della professionalità acquisita anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali, nonché valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell'ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale;

d) definizione dei presupposti e dei casi per l'eventuale frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali da affidare in concessione, al fine di favorire la massima partecipazione delle microimprese e piccole imprese;

e) definizione di una disciplina uniforme delle procedure selettive di affidamento delle concessioni sulla base dei seguenti criteri:

1) individuazione di requisiti di ammissione che favoriscano la massima partecipazione di imprese, anche di piccole dimensioni, e di enti del terzo settore;

2) previsione di criteri premiali da applicare alla valutazione di offerte presentate da operatori economici in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-*bis* del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e da imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile;

3) previsione di termini per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiori a trenta giorni;

4) adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario, della qualità e delle condizioni del servizio offerto agli utenti, alla luce del programma di interventi indicati dall'offerente per migliorare l'accessibi-

lità e la fruibilità del demanio, anche da parte dei soggetti con disabilità, e della idoneità di tali interventi ad assicurare il minimo impatto sul paesaggio, sull'ambiente e sull'ecosistema, con preferenza del programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili;

5) valorizzazione, ai fini della scelta del concessionario:

5.1) dell'esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all'attività oggetto di concessione o ad analoghe attività di gestione di beni pubblici, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori;

5.2) della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato la concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, nei limiti definiti anche tenendo conto della titolarità, alla data di avvio della procedura selettiva, in via diretta o indiretta, di altra concessione o di altre di attività d'impresa o di tipo professionale;

6) previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'attività del concessionario uscente, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, anche ai sensi dei principi contenuti nell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006;

7) previsione della durata della concessione per un periodo non superiore a quanto necessario per garantire al concessionario l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti autorizzati dall'ente concedente in sede di assegnazione della concessione e comunque da determinarsi in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare con divieto espresso di proroghe e rinnovi anche automatici;

f) definizione di criteri uniformi per la quantificazione di canoni annui concessori che tengano conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione, nonché dell'utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico;

g) introduzione di una disciplina specifica dei casi in cui sono consentiti l'affidamento da parte del concessionario ad altri soggetti della gestione delle attività, anche secondarie, oggetto della concessione e il subingresso nella concessione stessa;

h) definizione di una quota del canone annuo concessorio da riservare all'ente concedente e da destinare a interventi di difesa delle coste e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere;

i) definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessio-

nario subentrante, in ragione del mancato ammortamento degli investimenti realizzati nel corso del rapporto concessorio e autorizzati dall'ente concedente e della perdita dell'avviamento connesso ad attività commerciali o di interesse turistico;

l) definizione, al fine di favorire l'accesso delle microimprese e delle piccole imprese alle attività connesse alle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, del numero massimo di concessioni di cui può essere titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate al fine di verificare il rispetto del numero massimo;

m) revisione della disciplina del codice della navigazione al fine di adeguarne il contenuto ai criteri previsti dal presente articolo.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni con essi incompatibili e dettano la disciplina di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
